SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Regione Toscana

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 2001.

Emissione di monete d'argento da L. 1.000, commemorative del centesimo anniversario della morte di Giuseppe Verdi, da inserire nelle serie speciali.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2000, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 2001;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 1.000 commemorativa del centesimo anniversario della morte di Giuseppe Verdi;

Decreta:

Art 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 1.000 commemorative del centesimo anniversario della morte di Giuseppe Verdi — da inserire nelle serie speciali di monete per collezionisti millesimo 2001 — da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono così determinate:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr	
	lire	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
Argento	1.000	31,4	835	3‰	14,6	0,073

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: particolare del ritratto di Giuseppe Verdi eseguito da Giovanni Boldini; in circolo «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso a destra il nome dell'autore «E.L. FRAPICCINI»;

sul rovescio: veduta parziale della facciata del Teatro alla Scala di Milano; a sinistra «R» e cartiglio con l'iscrizione «GIUSEPPE VERDI» + 1901»; in alto «L. 1.000»; in basso «2001»;

sul contorno: in rilievo fregi e «R.I.».

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 18 luglio 2001

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CARPENTIERI

01A9407

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 9 aprile 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Adriblastina» a base di doxorubicina cloridrato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 17 aprile 1998 n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/98);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 1996, nel quale la specialità medicinale denominata «Adriblastina», a base di doxorubicina cloridrato, della Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezioni di seguito specificate: IV 1 flacone liofilizzato 10 mg + fl solvente 5 ml, A.I.C. n. 022393033, IV 1 flacone soluzione pronta 10 mg/5 ml, A.I.C. n. 022393058, è stata classificata in classe «C»;

Visto il decreto ministeriale del 14 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Adriblastina», nelle confezioni di sopra specificate risulta classificata ai fini della fornitura come «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539)»;

Vista la domanda del 7 ottobre 1998, con cui la ha chiesto la riclassificazione in classe «A», della specialità medicinale denominata «Adriblastina», nelle confezioni di seguito indicate, proponendo l'attribuzione dei seguenti prezzi al pubblico:

A.I.C.	Confezione	Prezzo al pubblico
022393033	IV 1 flacone liofilizzato 10 mg + fl solvente 5 ml	L. 31.300
022393058	IV 1 flacone soluzione pronta 10 mg/5 ml	L. 35.300

Vista la propria deliberazione, adottata nella seduta del 25 maggio 1999, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in fascia «H» della specialità medicinale «Adriblastina» nelle confezioni: IV 1 flacone liofilizzato 10 mg + fl solvente 5 ml e IV 1 flacone soluzione pronta 10 mg/5 ml con prezzo calcolato secondo la delibera CIPE 26 febbraio 1998;

Vista la nota prot. 800.1/Uff.XI/1830 del 14 settembre 1999, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico, della specialità medicinale «Ariblastina» nelle confezioni sopra citate;

Vista la nota prot. n. 0008883 del 28 febbraio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., ha comunicato i sotto riportati prezzi, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di seguito specificati nella seguente tabella:

A.I.C.	Specialità-confezione	Prezzo a ric. ind.	Prezzo al pubblico	Prezzo al pubbl. −15%
022393033	Adriblastina-IV 1 fl liof 10 mg + 1 f solv	23406,1	51.500	43.800
022393058	Adriblastina-IV 1 fl soluz. pronta 10 mg/5 ml	34750,1	76.500	65.000

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata ADRIBLASTINA, a base di doxorubicina cloridrato, della Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, viene classificata in classe «A», per uso ospedaliero (H), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e posta in vendita con i rispettivi prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione, come di seguito specificato:

A.I.C.	Confezione	Prezzo al pubblico IVA compresa
022393033	IV 1 flacone liofilizzato 10 mg + fl solvente 5 ml	L. 43.800
022393058	IV 1 flacone soluzione pronta 10 mg/5 ml	L. 65.000

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Sanità, foglio n. 378

01A9215

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Vepesid» a base di etoposide, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 17 aprile 1998, n. 89, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Vepesid», a base di etoposide, della Bristol-Myers Squibb S.p.a., con sede in Sermoneta (Latina), con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezioni di seguito riportate: 20 capsule 50 mg - A.I.C. n. 024639039, e 10 capsule 100 mg - A.I.C. n. 024639041, risulta classificata in classe «C»;

Vista la domanda del 6 aprile 1999, integrata in data 16 dicembre 1999, con la quale la Bristol-Myers Squibb S.p.a., ha chiesto per la specialità medicinale «Vepesid», nelle confezioni sopra indicate, la riclassificazione in classe «A» al prezzo medio europeo ridotto del 15%, secondo il disposto dell'art. 70, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998;

Viste le proprie deliberazioni, adottate, rispettivamente, nella seduta del 20 settembre 2000 e nella seduta del 10 gennaio 2001, con le quali viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «A» della specialità medicinale denominata «Vepesid», nelle confezioni; 20 capsule 50 mg, e 10 capsule 100 mg, con applicazione del prezzo medio europeo ridotto del 15%, previa verifica da parte del C.I.P.E.;

Vista la nota prot. 800/Uff.XI/Ricl/377, del 19 febbraio 2001, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale «Vepesid» nelle confezioni sopra citate;

Vista la nota prot. n. 0008884 del 28 febbraio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., comunica che il prezzo al pubblico, comprensivo di IVA, della specialità medicinale «Vepesid» è di L. 442.100, per la confezione 20 capsule 50 mg e L. 438.800, per la confezione 10 capsule 100 mg. Detti prezzi sono ottenuti dall'applicazione dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dell'art. 85, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata VEPESID, a base di etoposide, della Bristol-Myers Squibb S.p.a., con sede in Sermoneta (Latina), nella forma farmaceutica e confezioni: 20 capsule 50 mg - A.I.C. n. 024639039 e 10 capsule 100 mg - A.I.C. n. 024639041, è classificata in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico rispettivamente di L. 442.100, IVA compresa e di L. 438.800, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Sanità, foglio n. 354

01A9216

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 agosto 2001.

Revoca della sospensione del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil Ethypharm».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Ethypharm S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

VERAPAMIL ETHYPHARM:

30 capsule rilascio prolungato 120 mg - A.I.C. n. 033430012;

30 capsule rilascio prolungato 240 mg - A.I.C. n. 033430024.

Ditta Ethypharm S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 agosto 2001

Il dirigente: GUARINO

01A9408

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 luglio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 52, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Edil coop 89 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito Notar Rosa Barra in data 1° giugno 1989 - repertorio n. 1321 - registro società n. 896/89 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4921;

2) società cooperativa edilizia «La Cavese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito Notar Antonio D'Ursi in data 28 aprile 1971 - repertorio n. 34864 - registro sociale n. 4499/5612 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1125;

3) società cooperativa edilizia «Di Crescenzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cetara, costituita per regito Notar Pasquale Torella in data 24 maggio 1988 - repertorio n. 68532 - registro società n. 1307/88 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4818.

Salerno, 25 luglio 2001

Il direttore provinciale: COPPOLA

01A9206

DECRETO 31 luglio 2001.

Sostituzione di un componente della commissione della categoria degli artigiani nel comitato provinciale I.N.P.S. di Isernia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto il proprio decreto n. 4/98 del 15 aprile 1998, con il quale è stato ricostruito il comitato provinciale presso la locale sede I.N.P.S. di Isernia;

Vista la nota del CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato - associazione provinciale di Isernia del 20 giugno 2001 con la quale viene designato componente della commissione il sig. Bucci Erminio Rosario nato a Pescolanciano il 2 ottobre 1960 e ivi residente alla via Cairoli, in sostituzione del sig. Palomba Titimio, deceduto in data 12 giugno 2001;

Verificata la necessità di procedere alla sostituzione del sig. Palomba Titimio, deceduto, con il sig. Bucci Erminio Rosario;

Decreta:

È nominato componente della speciale commissione della categoria degli artigiani in seno al comitato provinciale presso la locale sede I.N.P.S. il sig. Bucci Erminio Rosario nato il 2 ottobre 1960, in sostituzione del sig. Palomba Titimio deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Isernia, 31 luglio 2001

Il dirigente provinciale: D'AMICO

01A9172

DECRETO 31 luglio 2001.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 85/1998, con il quale è stato costituito il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Benevento;

Viste le note n. 180 del 19 luglio 2001 della C.G.I.L. di Benevento, con le quali viene designato, in rappresentanza della stessa organizzazione, il sig. Antonio Aprea, in sostituzione del sig. Parziale Vincenzo, trasferitosi in altra sede;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione:

Decreta:

Il sig. Antonio Aprea, nato a Napoli il 24 aprile 1952, è nominato, in rappresentanza della C.G.I.L. nel comitato provinciale I.N.P.S. di Benevento, in sostituzione del sig. Parziale Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 31 luglio 2001

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

01A9214

DECRETO 1° agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Atfer», in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito della Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Atfer», con sede in Francavilla Fontana - via delle Concerie, 40 - costituita per rogito dott. Raiola Vincenzo in data 30 novembre 1988 repertorio n. 1054, registro società n. 5503, tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 2573/0.

Brindisi, 1° agosto 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A9174

DECRETO 1° agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ferat», in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come l'integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota

ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito della Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Ferat», con sede in Francavilla Fontana - via delle Concerie, 40 - costituita per rogito dott. Raiola Vincenzo in data 23 novembre 1988, repertorio n. 1018, registro società n. 5484, tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 2574/0.

Brindisi, 1° agosto 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A9175

DECRETO 1° agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Meteora», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale delle cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi all'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovarsi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, comma 7, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto all'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400 - art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Meteora», con sede in Brindisi - via F.lli Cervi, 2 - costituita per rogito dott. Loiacono Vincenzo in data 28 novembre 1984 repertorio n. 223864 registro società n. 3395, tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 937/161181.

Brindisi, 1° agosto 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A9173

DECRETO 9 agosto 2001.

Annullamento del decreto 27 giugno 2001, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Sanmartinese», in Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto direttoriale n. 12 del 27 giugno 2001 con il quale è stata sciolta d'ufficio la società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Sanmartinese», con sede a Viterbo, fraz. San Martino, in via G. Di Vittorio n. 28, costituita in data 13 marzo 1972 per rogito notaio dott. Bartoli Giulio, repertorio n. 13988, registro società n. 1979 e B.U.S.C. n. 829/119671;

Vista la nota del 26 luglio 2001 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo, relativa allo scioglimento volontario con nomina del liquidatore della società cooperativa Sanmartinese;

Visto il verbale di assemblea straordinaria della «Sanmartinese S.c. a r.l.» datato 3 aprile 2001, depositato alla C.C.I.A.A. di Viterbo in data 17 maggio 2001, con il quale è stato deliberato lo scioglimento volontario con nomina del liquidatore della Cooperativa Sanmartinese con sede a Viterbo, frazione San Martino;

Considerato che lo scioglimento volontario con nomina del liquidatore è antecedente e pertanto prevalente rispetto al decreto direttoriale di scioglimento d'ufficio;

Decreta:

L'annullamento del decreto direttoriale n. 12 del 27 giugno 2001 di scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore relativo alla società cooperativa «Sanmartinese», con sede in Viterbo, frazione San Martino.

Viterbo, 9 agosto 2001

p. *Il direttore provinciale:* MARINELLI

01A9142

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 maggio 2001.

Ripartizione delle risorse di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, rifinanziate dall'art. 54, comma 1, della legge n. 488 del 1999 e dall'art. 144, comma 1, della legge n. 388 del 2000 per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, l'ammodernamento e riqualificazione dei porti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, recante: «Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore» che all'art. 9, comma 1, prevede l'adozione e il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma 1, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici» che all'art. 14 reca disposizioni in materia di programmazione triennale delle opere pubbliche;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante: «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni»;

Ritenuto di dover finalizzare le risorse finanziarie destinate all'ammodernamento, alla riqualificazione e ristrutturazione dei porti, contribuendo alla realizzazione dei piani triennali delle autorità portuali;

Visti i piani triennali delle opere infrastrutturali trasmessi dalle autorità portuali ai sensi dell'art. 14, della legge n. 109 del 1994;

Ritenuto opportuno proporzionare il contributo di cui sopra tenendo conto, di massima, dell'incidenza del traffico complessivo di ciascun porto rispetto al traffico dell'intera portualità nazionale, e dei risultati dello studio «Le autostrade del mare - Principi ed indirizzi progettuali di riferimento» elaborato da Sviluppo Italia S.p.a. in esecuzione del protocollo d'intesa del 14 giugno 2000;

Considerato, in particolare, che da tale documento è emerso che le direttrici che risultano caratterizzate da una significativa domanda attuale e potenziale di trasporto combinato strada-mare sono quelle che interessano principalmente i porti di Genova, Livorno, Napoli e Palermo nel Mar Tirreno; Trieste, Venezia, Ravenna, Ancona, Bari e Brindisi nel Mar Adriatico; Catania nel Mar Ionio e che a tali porti vanno aggiunti quelli non sede di autorità portuale di Chioggia, importante terminali fluvio-marittimo, e di Monfalcone, caratterizzati da una significativa quota di traffico merci e da rilevanti connessioni viarie e ferroviarie, elementi che garantiscono prospettive di sviluppo del trasporto combinato strade-mare;

Sentite le regioni interessate, come prescritto dall'art. 9 della legge n. 413 del 1998;

Visto il parere favorevole, con osservazioni, reso dalla IX commissione permanente (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, il 18 aprile 2001 sullo schema di riparto delle predette risorse;

Preso atto del decorso del termine per l'emanazione del parere della 8ª commissione permanente (lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica sul medesimo schema di riparto;

Ritenuto di dover accogliere l'osservazione della IX commissione permanente (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, formulata nel parere reso il 18 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, rifinanziate dall'art. 54, comma 1, della legge n. 488 del 1999 e dall'art. 144, comma 1, della legge n. 388 del 2000, destinate alla realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti comprese nei programmi triennali adottati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, sono ripartite secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di sviluppare le modalità di trasporto combinato strada-mare, secondo il progetto comunemente denominato «autostrade del mare», le autorità portuali di Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Catania, Trieste, Venezia, Ravenna, Ancona, Bari e Brindisi, nonché le aziende speciali dei porti di Chioggia e Monfalcone, destinano una parte dei finanziamenti assegnati a progetti da individuare, con carattere di priorità, tra le seguenti categorie di interventi:

a) realizzazione di terminal per traghetti ro-ro dedicati al trasporto delle merci, dotati di banchine, piazzali, collegamenti stradali o ferroviari, atti a consentire la rapidità delle operazioni di imbarco/sbarco e di movimentazione degli automezzi, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie;

b) ammodernamento di terminal esistenti, che svolgono anche traffico misto passeggeri/merci, al fine

di adeguare il rapporto fra numero di accosti ed area di piazzale operativo, di separare il flusso degli autoveicoli da quello dei mezzi pesanti, di migliorare la produttività delle operazioni di imbarco/sbarco;

c) realizzazione, nel terminal e/o in aree portuali e/o in aree extraportuali, previo acquisto di queste ultime, di aree di sosta custodita per i mezzi pesanti, eventualmente dotate di strutture di servizio per l'autotrasporto (rifornimento, officina, ristoro);

d) realizzazione di accosti/aree dedicate a traffici specializzati (in particolare ortofrutticoli, prodotti chimici);

e) interventi per migliorare la sicurezza delle operazioni portuali nei terminal per i traghetti (segnaletica, barriere, illuminazione, controlli con telecamere, ecc.);

f) interventi sulla viabilità portuale, atti a rendere compatibili i flussi derivanti dai trasporti combinati strada-mare con quelli degli altri traffici portuali.

3. Ciascun tipo di intervento di cui al comma 2 deve essere giustificato con la sussistenza, anche disgiunta, delle seguenti condizioni:

a) esistenza di una significativa domanda attuale e potenziale di trasporto combinato strada-mare, valutabile sia sotto il profilo dei quantitativi trasportati/trasportabili, sia sotto il profilo della qualità dei servizi offerti (frequenza, regolarità, numero di destinazioni nazionali/internazionali) e tale da essere soddisfatta anche mediante interventi tesi al decongestionamento dei porti già interessati dal traffico attuale, con particolare riferimento all'alto Adriatico;

b) esistenza di intese con gli enti locali (ed, eventualmente, di questi con il Ministero dei lavori pubblici) per la realizzazione di interventi atti a eliminare interferenze fra traffico portuale e traflico urbano e/o garantire fluidità dei trasporti fra porto e hinterland;

c) attivazione di accordi fra porti (compresi quelli ove operano le aziende speciali delle camere di commercio), per la realizzazione di strutture terminalistiche tra loro coordinate, al fine di garantire agli utenti caratteristiche fra loro compatibili sotto il profilo della qualità delle infrastrutture, delle modalità organizzative e della produttività dei servizi offerti;

d) esistenza di progetti per lo sviluppo di sistemi informatici che:

siano compatibili con gli indirizzi di riferimento individuati dal gruppo di lavoro del piano generale dei trasporti e della logistica incaricato dello studio delle applicazioni informatiche e telematiche al sistema dei trasporti;

prevedano l'integrazione nel sistema delle attività che possono essere svolte in tutte le fasi del servizio di trasporto da origine a destinazione;

prevedano la possibilità di integrazione con le modalità applicative dei progetti realizzati dai porti con i quali vengono svolti servizi regolari.

4. Le autorità portuali diverse da quelle di cui al comma 2, nell'ambito di proprie autonome valutazioni strategiche, possono realizzare interventi coerenti con lo sviluppo del trasporto combinato strada-mare, cui destinare una parte dei finanziamenti assegnati, nel rispetto dei parametri di cui ai commi 2 e 3.

Art. 2.

1. Al fine di consentire al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento della navigazione marittima ed interna - Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo una gestione semplificata, tempestiva ed efficiente delle risorse, con particolare riferimento alla fase di erogazione delle rate di ammortamento all'istituto o soggetto di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, ciascuna autorità portuale, nonché le aziende speciali dei porti di Chioggia e Monfalcone, salvo motivate eccezioni, contrae non più di un mutuo o altra operazione finanziaria, per ciascuno dei periodi quindicennali in cui è ripartito il finanziamento globale a carico dello Stato, nei limiti delle disponibilità assegnate con il presente decreto.

2. Il contratto di mutuo, o altra operazione finanziaria, da stipularsi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi pubblici, nonché nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 45, comma 32, della legge n. 448 del 1998, dovrà contenere espressa indicazione che l'onere finanziario, a rate semestrali costanti, è a carico dello Stato, che provvederà ad erogare direttamente all'istituto le rate di ammortamento. Il contratto, corredato dal relativo piano di ammortamento dovrà essere notificato, entro sessanta giorni dalla stipula, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento della navigazione marittima ed interna - Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo, per i successivi adempimenti contabili.

Art. 3.

1. Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento della navigazione marittima ed interna - Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo, provvede al monitoraggio degli investimenti acquisendo da ciascuna autorità portuale, nonché dalle aziende speciali dei porti di Chioggia e Monfalcone, il quadro economico definitivo di ciascuna opera finanziata o cofinanziata con le risorse di cui al presente decreto, verificando il rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, nonché, con cadenza almeno semestrale, ogni necessaria notizia sullo stato di avanzamento dell'esecuzione delle opere medesime.

Roma, 2 maggio 2001

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2001
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 350

ALLEGATO

Ministero dei Trasporti e della navigazione -

Dipartimento della navigazione marittima ed interna

Unita' di Gestione delle Infrastrutture e del demanio marittimo DEM1

	finanziamento globale	limiti d'impegno annuali in lire			limiti d'impegno annuali in euro		
		45.000.000.000	76.000.000.000	40.000.000.000	23.240.560,46	39.250.724,33	20.658.275,96
			periodo			periodo	
Enti attuatori		2001-2015	2002-2016	2003-2017	2001-2016	2002-2016	2003-2017
Savona	69.900.000.000	1.300.000.000	2.200.000.000	1.160.000.000	671.393,97	1.136.205,18	599.090,00
Genova	207.900.000.000	5.000.000.000	6.660.000.000	2.200.000.000	2.582.284,50	3.439.602,95	1.136.205,18
La Spezia	107.100.000.000	2.000.000.000	3.840.000.000	1.300.000.000	1.032.913,80	1.983.194,49	671.393,97
Marina di Carrara	75.900.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	1.060.000.000	516.456,90	1.549.370,70	547.444,31
Livorno	136.200.000.000	3.000.000.000	3.080.000.000	3.000.000.000	1.549.370,70	1.590.687,25	1.549.370,70
Piombino	90.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.032.913,80	1.032.913,80	1.032.913,80
Civitavecchia	135.000.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000	2.200.000.000	1.755.953,46	1.755.953,46	1.136.205,18
Napoli	198.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000	2.200.000.000	2.582.284,50	3.098.741,39	1.136.205,18
Salerno	60.000.000.000	600.000.000	2.400.000.000	1.000.000.000	309.874,14	1.239.496,56	516.456,90
Gioia Tauro	92.100.000.000	1.000.000.000	1.940.000.000	3.200.000.000	516.456,90	1.001.926,38	1.652.662,08
Taranto	134.100.000.000	5.000.000.000	2.640.000.000	1.300.000.000	2.582.284,50	1.363.446,21	671.393,97
Brindisi	96.000.000.000	2.000.000.000	2.700.000.000	1.700.000.000	1.032.913,80	1.394.433,63	877.976,73
Bari	75.900.000.000	1.700.000.000	2.360.000.000	1.000.000.000	877.976,73	1.218.838,28	516.456,90
Ancona	122.100.000.000	3.400.000.000	3.040.000.000	1.700.000.000	1.755.953,46	1.570.028,97	877.976,73
Ravenna	140.100.000.000	3.400.000.000	3.940.000.000	2.000.000.000	1.755.953,46	2.034.840,18	1.032.913,80
Venezia	110.100.000.000	1.000.000.000	3.140.000.000	3.200.000.000	516.456,90	1.621.674,66	1.652.662,08
Trieste	114.000.000.000	1.000.000.000	4.600.000.000	2.000.000.000	516.456,90	2.375.701,74	1.032.913,80
Augusta	24.900.000.000		660.000.000	1.000.000.000		340.861,55	516.456,90
Palermo	120.000.000.000	1.300.000.000	5.300.000.000	1.400.000.000	671.393,97	2.737.221,57	723.039,66
Messina	60.000.000.000		2.600.000.000	1.400.000.000		1.342.787,94	723.039,66
Catania	94.800.000.000	1.900.000.000	3.420.000.000	1.000.000.000	981.268,11	1.766.282,59	516.456,90
Olbia	25.500.000.000		720.000.000	980.000.000		371.848,97	506.127,76
Cagliari	70.500.000.000		2.700.000.000	2.000.000.000		1.394.433,63	1.032.913,80
Chioggia	30.000.000.000		2.000.000.000			1.032.913,80	
Monfalcone	24.900.000.000		1.660.000.000			857.318,45	
	2.415.000.000.000	45.000.000.000	76.000.000.000	40.000.000.000	23.240.560,46	39.250.724,33	20.658.275,96

01A9213

DECRETO 29 maggio 2001.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 10, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore della regione Sicilia, quale concorso dello Stato per l'incremento del parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO
DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 10, della stessa legge n. 194/1998, che autorizza la regione Sicilia a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie al fine di incrementare il parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di L. 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2012;

Visto il decreto dirigenziale n. 012/TPL del 30 novembre 2000 con il quale è stata impegnata la somma di L. 461.538.462 per l'anno 2000 e fino all'anno 2012;

Visto il decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri prot. n. 1279 del 30 marzo 2001, con il quale è affidata al capo dell'Unità di gestione APC, per l'anno finanziario 2001, la gestione delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 7056;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere per il corrente anno al pagamento della somma di L. 461.538.462;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di L. 461.538.462 per l'anno finanziario 2001 a favore della regione Sicilia sul capitolo 7056 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione iscritto nell'Unità previsionale di base 2.2.1.5. «Trasporti Pubblici Locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti Terrestri».

Il relativo importo è da versare sul c/c che la regione Sicilia intrattiene presso la tesoreria centrale dello Stato, il cui numero è 0022721.

Roma, 29 maggio 2001

Il direttore: RICOZZI

01A9183

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 1° agosto 2001.

Contributo al Fondo di compensazione per il servizio postale universale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, ed in particolare:

l'art. 7 che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale;

l'art. 10 che, nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la misura massima del dieci per cento e demanda ad un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto Fondo;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, che ha dettato il regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000, con il quale sono state determinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del giorno 8 marzo 2001;

Vista la deliberazione dell'autorità di regolamentazione del settore postale 22 dicembre 2000, che ha definito l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;

Considerato che, ai sensi degli articoli 1 e 4 del menzionato decreto 17 novembre 2000, l'autorità di regolamentazione del settore postale è chiamata a determinare la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;

Vista la documentazione presentata dalla società per azioni Poste Italiane relativa all'esercizio 2000, trasmessa in allegato alla nota prot. n. 1843 del 13 giugno 2001;

Considerato che i prospetti della separazione contabile sono stati approvati dal consiglio di amministrazione della soc. Poste Italiane e certificati dalla società di revisione Reconta Ernst & Young;

Rilevato che l'onere del servizio postale universale riguardante l'esercizio 2000, al netto delle somme corri-

sposte dallo Stato per integrazioni editoria ed invii elettorali pari a lire 564 miliardi e per compensazioni pari a lire 850 miliardi, è risultato pari a lire 1.306 miliardi;

Vista la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai soggetti titolari di licenza individuale per l'anno 2000, pari a lire 930 milioni circa;

Ritenuto che debba procedersi a fissare la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale secondo principi di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità ed anche di equità, non tralasciando di considerare i costi di gestione del servizio universale che non trovano compensazione nei proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati;

Delibera:

Art. 1.

1. La misura del contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza individuale riguardante il servizio postale universale, relativamente all'attività svolta nell'anno 2000, è fissata nel tre per cento degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'art. 1 devono essere versate, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato nelle premesse, entro il 30 settembre 2001.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2001

Il Ministro: GASPARRI

01A9212

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 agosto 2001.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Indesit - Industria elettrodomestici italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto in data 3 settembre 1985 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Indesit - Industria elettrodomestici italiana con sede in Torino, corso Stati Uniti, 41, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza in data 9 marzo 2001 e la nota del 25 maggio 2001 con la quale il commissario comunica l'avvenuta esecuzione del piano di riparto finale e degli adempimenti accessori e chiede la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della citata S.p.a. Indesit - Industria elettrodomestici italiana;

Ritenuto necessario provvedere al riguardo a norma dell'art. 6, comma 6, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a Indesit - Industria elettrodomestici italiana, con sede in Torino, Corso Stati Uniti, 41.

Art. 2.

Il commissario straordinario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura tra le quali la richiesta di cancellazione della medesima società dal registro delle imprese.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

01A9198

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 4 maggio 2001.

Rideterminazione del prezzo del biglietto di ingresso alla Pinacoteca nazionale di Bologna in occasione della mostra «Figure del Novecento 2 - Oltre l'Accademia».

IL DIRETTORE GENERALE
UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA.SS.

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Vista la nota n. 3730 del 12 marzo 2001 della soprintendenza per i beni artistici e storici di Bologna, concernente la proposta di istituire modalità articolate di ingresso a pagamento per la mostra «Figure del Novecento 2 - Oltre l'Accademia» che si terrà nei locali della pinacoteca nazionale di Bologna e realizzata dall'Accademia della belle arti, con la partecipazione della soprintendenza stessa;

Valutata l'opportunità di aderire alla proposta di istituire un biglietto integrato per la visita della pinacoteca e della mostra;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietto ingresso musei nella riunione del 2 maggio 2001;

Ritenuto opportuno dar seguito alla proposta della soprintendenza, data la rilevanza dell'iniziativa;

Decreta:

In occasione della mostra «Figure del Novecento 2 - Oltre l'Accademia», che si svolgerà dal 25 maggio al 28 ottobre 2001, presso la Pinacoteca nazionale di Bologna, il prezzo del biglietto è così determinato:

biglietto mostra L. 8.000 (euro 4,13);

biglietto ridotto mostra per scolaresche L. 4.000 (euro 2,07);

biglietto integrato per mostra e pinacoteca nazionale L. 12.000 (euro 6,20);

ingresso alla mostra per studenti delle Accademie della belle arti ed istituti artistici, gratuito.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione agli organi di contratto e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2001
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alle persone e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 383

01A9176

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Teano, e della sezione staccata di Sessa Aurunca.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge ed alle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio di Teano e della sezione staccata di Sessa Aurunca nella giornata del 30 luglio 2001.

Motivazioni:

Le disposizioni del presente atto scaturiscono dalla circostanza che, in data 31 luglio 2001 la sezione staccata di Sessa Aurunca dell'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate di Teano sarà trasferita dall'attuale sede in altri locali di proprietà comunale.

La SOGEI, Società generale di informatica, concessionaria dell' agenzia delle Entrate, deve pertanto, procedere al cablaggio della rete della nuova sede. Per tale attività ha necessità di procedere al fermo-ufficio, cioè alla disattivazione della rete informatica nel giorno 30 luglio 2001.

Le eccezionali problematiche di carattere tecnico non consentono ai menzionati uffici di porre in essere le normali attività di istituto, non essendo attivo il collegamento con l'anagrafe tributaria, ciò determina il mancato funzionamento degli stessi nel giorno sopraindicato.

L'ufficio del garante del contribuente, interpellato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 498/1961, come novellato, ha espresso parere favorevole a tale provvedimento.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come modificato, integrato e novellato, da ultimo, dall'art. 10 del decreto legislativo n. 32 del 16 gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 luglio 2001

Il direttore regionale: SIGNORIELLO

01A9058

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 1° agosto 2001.

Modificazioni allo statuto sociale della Sun Alliance Vita S.p.a. (Provvedimento n. 1922).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Sun Alliance Vita S.p.a., ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 12 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Sun Alliance Vita S.p.a., che ha approvato, in particolare, le modifiche apportate all'art. 1 (variazione della denominazione sociale da «Sun Alliance Vita S.p.a.» a «Meridiana Assicurazioni Vita S.p.a.»), all'art. ex 2, rinumerato art. 3 (trasferimento della sede sociale da Genova a Milano), nonché, in generale, a tutti gli altri articoli statutari, talché il nuovo testo dello statuto sociale risulta ora composto di n. 40 articoli (in luogo dei precedenti n. 27 articoli);

Vista la successiva delibera assunta in data 15 maggio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della medesima società, che ha approvato un'ulteriore modifica all'art. 1 dello statuto sociale (Denominazione sociale) rispetto a quella apportata in precedente data 12 aprile 2001, di cui sopra;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione del nuovo testo dello statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Sun Alliance Vita S.p.a. con le modifiche apportate ai seguenti articoli:

art. 1 (Denominazione - Oggetto - Sede - Durata). Nuova denominazione sociale dell'impresa: «Eurosun Assicurazioni Vita S.p.a.», in sigla «Eurosav S.p.a.» (in luogo della precedente «Meridiana Assicurazioni Vita S.p.a.», già «Sun Alliance Vita S.p.a.»);

ex art. 3, rinumerato art. 2 (Denominazione - Oggetto - Sede - Durata). Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di oggetto sociale;

ex art. 2, rinumerato art. 3 (Denominazione - Oggetto - Sede - Durata). Nuova sede legale dell'impresa: Milano, via G. Rossini n. 8 (trasferimento dalla precedente sede sita in Genova, via Martin Piaggio n. 1).

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di istituzione, modifica o soppressione di succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero;

ex art. 25, rinumerato art. 4 (Denominazione - Oggetto - Sede - Durata). In materia di domicilio dei soci, riformulazione dell'articolo con nuova disciplina;

ex art. 4, rinumerato art. 5 (Denominazione - Oggetto - Sede - Durata). In relazione alla durata della società, introduzione, *ex novo*, dell'espressione «... può essere prorogata»;

ex art. 8, rinumerato art. 6 (Capitale). Nuova disciplina in materia di capitale sociale:

a) facoltà, per gli amministratori, di aumentare in una o più volte il capitale sociale: modalità;

b) possibilità, per la società, di chiedere finanziamenti ai soci: limiti e criteri;

inserimento nuovo art. 7 (Capitale). Diritto di prelazione a favore degli azionisti risultanti dal Libro soci in caso di trasferimento delle azioni o dei relativi diritti di opzione: modalità e limiti;

inserimento nuovo art. 8 (Capitale). Possibilità di aumentare il capitale sociale e di emettere azioni privilegiate o conferenti diritti diversi da quelli delle azioni esistenti;

inserimento nuovo art. 9 (Capitale). Versamenti sulle azioni sottoscritte: Organo competente e disciplina in tema di ritardo nei versamenti;

inserimento nuovo art. 10 (Capitale). Disciplina delle azioni;

inserimento nuovo art. 11 (Capitale). Disciplina in materia di riduzione del capitale sociale: Organo preposto e modalità;

ex art. 6, rinumerato art. 12 (Assemblea). Riformulazione dell'articolo: «L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci» (in luogo della precedente previsione statutaria «Le assemblee regolarmente costituite e convocate, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto»).

Nuova disciplina in materia di competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria;

inserimento nuovo art. 13 (Assemblea). Disciplina in materia di assemblea degli azionisti:

a) possibilità di convocazione anche al di fuori della sede sociale: limiti;

b) possibilità di svolgimento anche con sistemi di collegamento audio/video: condizioni, effetti e modalità di convocazione;

ex art. 8, rinumerato art. 14 (Assemblea). Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso;

b) possibilità di prorogare il termine di approvazione del bilancio di cui alla lettera *a)* fino al 30 giugno «quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando l'impresa sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante»: effetti;

c) possibilità di convocazione dell'assemblea da parte di almeno due membri del Collegio sindacale: modalità;

inserimento nuovo art. 15 (Assemblea). Diritti di voto connessi alle azioni;

inserimento nuovo art. 16 (Assemblea). Modalità di convocazione dell'Assemblea:

a) Organi preposti: Consiglio di amministrazione o almeno due membri del Collegio sindacale;

b) avviso di convocazione: termini e contenuto;

c) eccezioni rispetto alle formalità di convocazione dell'assemblea di cui alla precedente lettera b);

ex art. 7, rinumerato art. 17 (Assemblea). Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di intervento degli azionisti in assemblea.

Soppressione dell'ex periodo finale in tema di rappresentanza dell'azionista in assemblea in quanto trasposto, con riformulazione ed integrazioni, nell'attuale art. 18;

ex art. 7, rinumerato art. 18 (Assemblea). Rappresentanza in assemblea del socio avente diritto di intervento: modalità e soggetto preposto a constatare l'intervento, anche per delega;

ex art. 10, rinumerato art. 19 (Assemblea). Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) presidenza dell'assemblea;

b) nomina del segretario da parte dell'assemblea con possibilità di scegliere anche due scrutatori;

c) redazione del verbale del verbale di assemblea: contenuto e soggetti preposti alla firma;

d) redazione del verbale a cura del notaio: casistica;

abrogazione dell'ex art. 11.

Modalità di esercizio del diritto di voto;

ex art. 9, rinumerato art. 20 (Assemblea). Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di *quorum* deliberativi e costitutivi delle assemblee ordinaria e straordinaria in prima e seconda convocazione;

inserimento nuovo art. 21 (Assemblea). Validità delle deliberazioni assembleari assunte a maggioranza assoluta: criteri;

ex art. 12, rinumerato art. 22 (Consiglio di amministrazione). Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di composizione del Consiglio di amministrazione, organo preposto alla nomina, durata in carica, decadenza e sostituzione dei membri in carica;

inserimento nuovo art. 23 (Consiglio di amministrazione). Casi di «mancanza» della metà dei componenti del Consiglio di amministrazione: effetti;

ex art. 13, rinumerato art. 24 (Consiglio di amministrazione). Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di nomina del presidente del Consiglio di amministrazione, di uno o più amministratori delegati e del segretario;

ex art. 14, rinumerato art. 25 (Consiglio di amministrazione). Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di raduno del Consiglio di amministrazione:

a) luoghi di riunione: sede della società o altrove - limiti;

b) tempi di convocazione: almeno una volta l'anno, nonché a discrezionalità dei soggetti all'uopo preposti.

Soppressione, dal testo, della disciplina in tema di presidenza del Consiglio di amministrazione, in quanto trasposta, con modifiche, nell'attuale art. 27;

ex art. 14, rinumerato art. 26 (Consiglio di amministrazione). Riformulazione del periodo iniziale in materia di convocazione del Consiglio di amministrazione, con esclusivo riferimento ai soggetti all'uopo preposti. Nuova disciplina in tema di modalità di convocazione:

a) mezzi e tempi di convocazione, anche in caso di urgenza;

b) possibilità di tenuta delle adunanze del Consiglio di amministrazione anche per teleconferenza: condizioni ed effetti;

ex articoli 14 e 15, rinumerati art. 27 (Consiglio di amministrazione). Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) quorum deliberativi e costitutivi del Consiglio di amministrazione;

b) constatazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione: redazione del verbale e soggetti preposti alla firma.

Nuova disciplina in materia di emolumenti agli amministratori: rimborso spese e possibilità di riconoscimento di un'indennità annuale a cura dell'assemblea. In relazione alla presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione, in caso di assenza del presidente, individuazione del soggetto all'uopo preposto, nonché del soggetto chiamato a sostituirlo qualora questi risulti assente (materia in parte già disciplinata dall'ex art. 14);

ex articoli 16 e 18, rinumerati art. 28 (Consiglio di amministrazione). Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) poteri del Consiglio di amministrazione;

b) atti di competenza del Consiglio di amministrazione: limitazioni.

Nuova disciplina in tema di:

a) individuazione, a titolo esemplificativo, di una casistica relativa a particolari competenze del Consiglio di amministrazione;

b) rapporti di lavoro subordinato tra la società e gli amministratori: competenze in materia e relativi limiti;

c) regime delle preclusioni in relazione agli amministratori anche dipendenti della società.

In relazione alla nomina del/dei direttore/i generale/i previsione, *ex novo*, della competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione (materia, peraltro, già in parte regolamentata dall'ex art. 18, ora abrogato);

inserimento nuovo art. 29 (Consiglio di amministrazione). Possibilità, per il Consiglio di amministrazione, di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri, congiuntamente o disgiuntamente, a nuovi soggetti, presidente e/o amministratori delegati, in aggiunta al Comitato esecutivo, ove costituito (previsione di delega già contenuta, con riferimento a quest'ultimo Organo, nell'ex art. 17);

ex art. 17, rinumerato art. 30 (Comitato esecutivo). Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di nomina di un Comitato esecutivo.

Nuova disciplina in tema di designazione del presidente del Consiglio di amministrazione e dello/gli amministratori delegati quali membri di diritto del Comitato esecutivo in caso di sua istituzione.

In tema di validità delle deliberazioni, sostituzione del riferimento statutario (articoli 26 e 27 in luogo del precedente art. 15);

abrogazione dell'ex art. 18.

Competenze del Consiglio di amministrazione in materia di nomine dei condirettori generali e dei vice direttori generali;

inserimento nuovo art. 31 (Obbligo di informazione). Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte degli amministratori, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi;

ex art. 19, rinumerato art. 32 (Firme e Rappresentanza sociale). Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza della società, anche in giudizio: soggetti preposti e facoltà riconosciute in merito;

ex articoli 20 e 21, rinumerati art. 33 (Collegio sindacale). Nuova disciplina in materia di:

a) nomina presidente del Collegio sindacale: criteri e modalità;

b) retribuzione del presidente del Collegio sindacale: Organo preposto.

In relazione alla nomina dei componenti del Collegio sindacale ed alla determinazione della loro retribuzione, riformulazione della previsione statutaria di cui all'ex art. 21, quivi confluito;

inserimento nuovo art. 34 (Cause di ineleggibilità, decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale):

a) possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui alla vigente normativa in capo ai sindaci;

b) definizione del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 162/2000 per almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti;

c) definizione del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del citato decreto ministeriale n. 162/2000 in capo ai sindaci non in possesso del requisito di cui alla precedente lettera *b)*;

d) individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale;

e) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale: effetti ed esclusioni;

f) cause di incompatibilità e di decadenza per i sindaci;

ex art. 22, rinumerato art. 35 (Bilancio e utili). Riformulazione dell'articolo in materia di chiusura dell'esercizio sociale e formazione del bilancio;

ex art. 23, rinumerato art. 36 (Bilancio e utili). Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di ripartizione degli utili netti di bilancio.

inserimento nuovo art. 37 (Bilancio e utili). Disciplina dei dividendi;

inserimento nuovo art. 38 (Bilancio e utili). Dividendi non riscossi: effetti;

abrogazione dell'ex art. 24.

Competenza giurisdizionale territoriale;

ex art. 26, rinumerato art. 39 (Scioglimento). Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di scioglimento della società;

ex art. 27, rinumerato art. 40 (Disposizioni generali). Riformulazione dell'articolo in materia di norme di rinvio;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A9188

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 7 agosto 2001.

Adozione della direttiva concernente il riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale. (Deliberazione n. 184/2001).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 agosto 2001;

Premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità), in base al disposto dell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), e investita di funzioni di regolazione dei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica ed il gas, al fine di garantire, tra l'altro, la «promozione della concorrenza e dell'efficienza»;

ai fini di cui al precedente alinea, l'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge n. 481/1995 prevede, tra l'altro, che l'Autorità emani direttive concernenti l'erogazione dei servizi di pubblica utilità da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;

sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte di diverse tipologie di utenti, nelle quali si lamenta che, nei contratti di fornitura di gas naturale, non sia riconosciuta ai clienti la facoltà di recedere dai contratti;

Visti:

la legge n. 481/1995, ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettera *h)*;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito decreto legislativo n. 164/2000);

la deliberazione 18 ottobre 2000, n. 193/00, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Autorità ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 22 novembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 193/00);

il documento per la consultazione «Condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas naturale a clienti finali attraverso reti di gasdotti locali», approvato e diffuso dall'Autorità in data 6 dicembre 2000 - Prot. AU/00/323 (di seguito: documento per la consultazione 6 dicembre 2000) e le osservazioni pervenute in esito a detto documento;

Considerato che:

l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 164/2000, definisce la categoria di cliente idoneo come «la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero»;

l'art. 22 del decreto legislativo n. 164/2000 individua la tipologia di soggetti ai quali è attribuita, fino al 31 dicembre 2002, la qualifica di cliente idoneo e prevede che, dal primo gennaio 2003, tutti i clienti siano clienti idonei;

attualmente sono in corso numerosi contratti di fornitura, aventi ad oggetto la vendita o la consegna del gas naturale;

le segnalazioni di cui in premessa, unitamente alla documentazione acquisita dall'Autorità, evidenziano la diffusa esigenza di accelerare il processo di liberalizzazione del mercato;

Ritenuto che:

al fine di promuovere la concorrenza, sia necessario assicurare la possibilità di scelta del fornitore, senza eccessivi vincoli;

tale possibilità si riferisca ai soli clienti che possono esercitare una facoltà di scelta e cioè ai clienti idonei, con riferimento ai contratti di fornitura sia già in corso, sia di futura stipulazione;

la facoltà di scelta del fornitore senza eccessivi vincoli debba essere garantita a tutti i clienti idonei, atteso che non sono ancora sussistenti tutte le condizioni perché ci sia di fatto una piena ed effettiva concorrenza, a causa delle inevitabili inerzie ereditate dal sistema precedente;

la facoltà di cui al precedente alinea debba essere riconosciuta ai clienti idonei come definiti dall'art. 22 del decreto legislativo n. 164/2000, anche a prescindere dall'attestazione di tale qualifica ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 193/00;

sebbene sia necessario riconoscere a tutti i clienti idonei la facoltà di recedere dai contratti, sia anche necessario prevedere diversi termini di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso, in funzione della durata del singolo contratto nel quale la medesima clausola deve essere inserita;

DELIBERA

di approvare la seguente direttiva:

Art. 1.

Definizioni

1 Ai fini della presente direttiva:

a) cliente idoneo è il cliente al quale sia attribuita la qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, anche a prescindere dall'attestazione di tale qualifica ai sensi dell'art. 2 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2000, n. 193/00;

b) contratto di fornitura è il contratto avente ad oggetto il servizio di consegna o di vendita di gas naturale.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutti i contratti di fornitura, anche in corso, stipulati con clienti idonei.

Art. 3.

Riconoscimento della facoltà di recesso

1. Nei contratti di cui all'art. 2 sia riconosciuta al cliente idoneo, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non superiore a:

a) sei mesi, in caso di contratti di durata pluriennale;

b) tre mesi, in caso di contratti di durata annuale.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La presente direttiva viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione.

Di dare mandato al presidente per gli adempimenti a seguire.

Milano, 7 agosto 2001

Il presidente: RANCI

01A9207

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 1° luglio 2001.

Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche. (Deliberazione n. 290/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 1° luglio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la legge dell'11 dicembre 1952, n. 2529, recante autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati e successive modificazioni;

Vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, recante «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 10 marzo 1998 in materia di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 25 febbraio 1998 «First monitoring report on universal service in telecommunications in the European Union»;

Vista la delibera n. 310/00/CONS del 24 maggio 2000, recante variazione delle condizioni economiche

per la fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico da parte di Telecom Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 2000;

Vista la delibera n. 8/00/CIR del 1° agosto 2000, sull'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999;

Sentite le associazioni dei consumatori Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanza Attiva (già Movimento federativo democratico), Codacons, Federconsumatori e Movimento difesa del cittadino, le rappresentanze sindacali CISAL e UGL e la Confindustria;

Sentite le società Omnitel Pronto Italia S.p.a., Infostrada S.p.a. e Telecom Italia Mobile S.p.a in qualità di contribuenti al fondo per il servizio universale, ai sensi della citata delibera 8/00/CIR;

Sentita la società Telecom Italia S.p.a. incaricata di fornire il servizio universale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;

Considerato quanto segue;

1. *Il contesto normativo di riferimento.*

L'art. 17, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, che recita «L'Autorità dispone affinché siano messi a disposizione apparecchi telefonici pubblici a pagamento in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti in termini sia di numero che di distribuzione e copertura geografica, dai quali sia possibile effettuare anche chiamate di emergenza. Le chiamate al numero unico europeo per chiamate di emergenza e le altre chiamate di emergenza sono gratuite».

La materia riceve una speciale disciplina dalla legge n. 2529 dell'11 dicembre 1952, e successive modificazioni.

Tali disposizioni sono volte ad assicurare la presenza di collegamenti telefonici in particolari luoghi, quali ad esempio comuni di ridotte dimensioni, frazioni distanti dal comune principale, rifugi di montagna, stazioni ferroviarie distanti dai centri abitati.

Nel corso del procedimento istruttorio, l'Autorità ha approfondito gli aspetti di natura generale sulla distribuzione quantitativa e qualitativa delle postazioni telefoniche pubbliche, con lo scopo di definire una disciplina complessiva della materia relativamente alla presenza di postazioni sull'intero territorio nazionale ed al soddisfacimento delle esigenze della totalità della popolazione.

Il presente provvedimento dà attuazione all'art. 17, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, tenendo conto delle indicazioni contenute nella legge n. 2529 dell'11 dicembre 1952, e successive modificazioni e dal capitolato della licenza individuale assegnata all'operatore Telecom Italia.

2. *L'analisi istruttoria.*

2.1. Il percorso istruttorio.

L'*iter* del procedimento istruttorio si è articolato nelle seguenti fasi:

1) analisi del contesto e definizione dei requisiti del sistema di telefonia pubblica;

2) individuazione del numero ragionevole di postazioni telefoniche pubbliche sul territorio italiano;

3) definizione di criteri di distribuzione geografica delle postazioni telefoniche;

4) caratterizzazione delle postazioni telefoniche;

5) analisi dei criteri accessori finalizzati a garantire un migliore utilizzo delle postazioni telefoniche;

Nel corso del procedimento istruttorio sono emerse varie esigenze riconducibili alla distribuzione ed alle modalità di utilizzo delle postazioni di telefonia pubblica. Tali esigenze riguardano:

a) l'omogeneità, sull'intero territorio nazionale, della distribuzione delle postazioni telefoniche pubbliche;

b) la presenza di postazioni telefoniche pubbliche in luoghi di particolare rilevanza sociale;

c) la disponibilità di un numero congruo di postazioni telefoniche pubbliche in grado di accettare come mezzo di pagamento anche le monete, in considerazione della difficoltà di reperire, in particolari orari e zone, schede telefoniche pre-pagate;

d) la disponibilità di postazioni telefoniche pubbliche nelle zone non coperte (ovvero non sufficientemente coperte) dal servizio radiomobile;

e) la disponibilità di un numero congruo di postazioni telefoniche pubbliche accessibili ai e utilizzabili dai portatori di handicap;

f) la presenza in determinati luoghi di lavoro, nei quali risulta limitata o proibita l'utilizzazione di telefoni mobili;

g) la disponibilità, negli uffici aperti al pubblico, di postazioni telefoniche pubbliche per le esigenze dell'utenza dei predetti uffici.

2.2. Il confronto internazionale.

L'Autorità, nel condurre un confronto, in ambito europeo, sul tema del numero delle postazioni telefoniche esistenti in rapporto alla popolazione e dei criteri di localizzazione utilizzati, ha tenuto conto dei dati forniti dalla Commissione europea, nel suo rapporto «First monitoring report on universal service in telecommunications in the European Union», del 25 febbraio 1998, per i quali il numero di postazioni telefoniche pubbliche per abitante (di seguito indicate come PTP) risultava in Italia, al dicembre 1998, di 6,70 postazioni per 1000 abitanti, mentre la media europea era sostanzialmente più bassa e pari a 2,82 postazioni per 1000 abitanti.

2.3. Le segnalazioni.

Nel corso dell'attività istruttoria sono pervenute all'Autorità varie segnalazioni provenienti, anche per tramite del Ministero delle comunicazioni, da associazioni, comuni, comunità montane, tutte riconducibili

alla soppressione di postazioni telefoniche pubbliche, in luoghi pubblici, abitualmente frequentati dalla popolazione. Da tali segnalazioni emerge la necessità di vigilare, nelle forme opportune, sul processo di dismissione delle postazioni telefoniche pubbliche.

3. *La valutazione regolamentare.*

Sulla base di quanto rappresentato nei punti precedenti e tenuto conto dell'attività istruttoria, è stato definito un criterio relativo al numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche, in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti nel territorio nazionale, basato, come punto di partenza, sulla popolazione residente in ciascun comune italiano.

Infatti, si è ritenuto opportuno considerare, oltre alle unità amministrative minime determinate dalla legislazione nazionale vigente, ovvero i comuni, anche le ripartizioni determinate ai fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ciò al fine di assicurare una più accurata ed omogenea distribuzione delle postazioni di telefonia pubblica rispetto alla ripartizione della popolazione italiana. Sono stati quindi presi in considerazione gli 8.100 comuni italiani, secondo il dato ISTAT aggiornato al 31 dicembre 1998 e le unità statistiche denominate «centri abitati» e «nuclei abitati». Queste ultime sono state definite dall'ISTAT come segue:

centro abitato: la località abitata caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine, con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale;

nucleo abitato: la località abitata caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli orti piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi i 30 metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case sparse e purché sia priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato.

Relativamente alla relazione tra unità amministrative (comune) e statistiche, il comune di norma si suddivide in centri abitati e nuclei abitati. La sede di comune coincide con uno dei centri abitati del comune o, in alcuni casi ridotti, col nucleo abitato.

Con riferimento ai centri abitati coincidenti con la sede di comune, appare opportuno assicurare per tutti la presenza di almeno una postazione telefonica pubblica.

Relativamente ai centri abitati ed ai nuclei abitati, differenti dalla sede di comune, la maggior parte di essi ha dimensioni ridotte ed inferiori alle 200 abitanti. Secondo i dati ISTAT, relativi all'ultimo censimento del 1991, sono presenti 13.902 centri abitati di cui oltre 7768 con meno di 200 abitanti e 37.767 nuclei abitati di cui oltre 37.137 con meno di 200 abitanti.

Pertanto, tenuto conto delle possibili difficoltà nell'identificazione dei luoghi di installazione di postazioni nelle unità statistiche di più ridotte dimensioni e della ridotta probabilità che le stesse siano utilizzate e risultino remunerative, si ritiene adeguato considerare, nella determinazione degli obblighi relativi al numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche, soltanto i centri abitati (differenti dalla sede di comune) ed i nuclei abitati con popolazione superiore alle 200 unità. Tuttavia, per garantire l'accesso ai servizi telefonici anche per la popolazione residente nelle entità di ridotte dimensioni, potrà essere richiesta in queste ultime l'installazione di una postazione telefonica pubblica da parte delle amministrazioni locali. Ciò a condizione che sia comprovata la relativa esigenza, anche tenendo conto della copertura dei servizi di comunicazioni mobili.

Premesso quanto sopra, il criterio per la distribuzione delle postazioni telefoniche pubbliche sul territorio nazionale è riportato come segue:

a) per le unità territoriali con popolazione inferiore o uguale ai 10.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche è definito nel seguente modo:

1 PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati sede di comune, arrotondato in eccesso;

1 PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati differenti dalla sede di comune e con popolazione superiore ai 200 abitanti, arrotondato in eccesso;

b) per le unità territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed inferiore o uguale a 100.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche è definito nel seguente modo:

2 PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati, arrotondato in eccesso;

c) per le unità territoriali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche è definito nel seguente modo:

3 PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati, arrotondato in eccesso.

Con riferimento alle unità con popolazione compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti ed a quelle con popolazione superiore a 100.000 abitanti, si osserva che il valore di distribuzione per 1.000 abitanti, (rispettivamente pari a 2 e 3) è superiore a quello (pari a una postazione per 1.000 abitanti) definito per le unità di minori dimensioni. Ciò tiene conto dei fenomeni di pendolarismo (giornaliero o stagionale) e delle prevedibili forme di aggregazione sociale urbana che possono tradursi, nelle entità di maggiori dimensioni, in una maggiore richiesta di servizio.

Con l'applicazione della regola di distribuzione ora descritta, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche sull'intero territorio nazionale può essere stimato, sulla base dei dati contenuti nell'Annuario statistico italiano 2000, nell'intorno delle 120.000 unità.

Tale stima ha un significato esclusivamente statistico, visto che la regola sopra definita si applica alle singole unità territoriali e che pertanto il valore minimo corrispondente all'applicazione dei criteri sopra enunciati, può essere calcolato solo sulla base ai dati puntuali di popolazione raccolti dall'ISTAT.

Relativamente ai criteri di distribuzione, secondo quanto previsto dal comma 4, art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, si è ritenuto necessario integrare l'indicazione di natura quantitativa con la definizione di un insieme coerente di indicazioni generali di natura qualitativa, che individuino i luoghi di interesse nei quali è necessario assicurare, secondo differenti modalità, la disponibilità e la fruibilità delle postazioni telefoniche pubbliche.

I luoghi di interesse individuati sono stati raggruppati secondo le categorie di seguito elencate:

1) luoghi di grande rilevanza sociale:

a) ospedali e strutture sanitarie equivalenti, con almeno 10 posti letto;

b) carceri;

c) caserme: con almeno 50 occupanti;

2) luoghi con difficoltà di utilizzo dei sistemi di telefonia mobile o ad alta frequentazione:

a) luoghi di lavoro nei quali per motivi di sicurezza è proibito l'uso del telefono mobile;

b) uffici della pubblica amministrazione aperti al pubblico;

c) rifugi di montagna;

d) scuole (di primo e secondo livello);

e) stazioni ferroviarie, stazioni autotranviarie, aeroporti, porti;

f) luoghi di culto;

g) mercati comunali e rionali;

h) centri commerciali;

i) centri ricreativi e sociali;

l) centri sportivi;

m) i luoghi indicati al *sub* 1), di dimensioni inferiori ai valori ivi specificati.

Sulla base di tale suddivisione, è stato ritenuto opportuno indicare un principio di tutela per i luoghi di grande rilevanza sociale, quali le «istituzioni totali», indicati al *sub* 1), ove la permanenza dell'individuo è continuativa e disciplinata. In tali circostanze, si ritiene indispensabile garantire la disponibilità di postazioni telefoniche pubbliche attraverso la definizione di obblighi per l'installazione ed il mantenimento di postazioni in tali strutture. In primo luogo deve essere assicurato un numero minimo di postazioni, da considerarsi aggiuntiva rispetto al quantitativo minimo precedentemente determinato. Inoltre l'installazione e la dismissione all'interno dei luoghi di grande rilevanza sociale vengono assoggettate ad un regime di autorizzazione.

Per i restanti luoghi di interesse, indicati al *sub* 2), si ritiene che i criteri di natura qualitativa debbano avere un valore indicativo e pertanto le numerosità risultanti saranno ricomprese nel valore numerico minimo precedentemente indicato.

In particolare, i luoghi di interesse di cui ai punti 2*a)* sono quelli dove non è possibile impiegare la telefonia mobile quale alternativa alle postazioni di telefonia pubblica ed ove, pertanto, l'utenza potrebbe manifestare particolari esigenze di servizio. Per ciò che attiene ai rifugi di montagna, la materia è regolata dalla legge n. 2529 dell'11 dicembre 1952 e successive modificazioni.

I luoghi di cui ai punti 2*b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* ed *l)* sono caratterizzati da una notevole affluenza di popolazione e pertanto, dove vi è una maggiore probabilità di impiego della telefonia pubblica. Infine, i luoghi di cui al punto 2*m)* comprendono le strutture di grande rilevanza sociale di dimensioni inferiori a quelle indicate al *sub* 1), con riferimento in particolare alle caserme ed agli ospedali.

L'installazione e la dismissione di postazioni telefoniche pubbliche nei luoghi di interesse indicati al *sub* 2) sono assoggettate ad un regime di comunicazione.

Per salvaguardare tutte le categorie d'utenza delle postazioni pubbliche, si ritiene opportuno garantire la disponibilità di apparecchiature telefoniche pubbliche accessibili agli utenti portatori di handicap.

A completamento della valutazione effettuata è stato affrontato il tema della modalità di pagamento delle chiamate effettuate da telefoni pubblici (monete, carte pre-pagate, carte di credito) ritenuto dalle associazioni dei consumatori, particolarmente rilevante. L'uso delle sole schede pre-pagate può creare, in alcune situazioni, limitazioni alla fruibilità del servizio. D'altra parte, le postazioni utilizzanti moneta, in particolar modo quelle installate sul suolo pubblico e non presidiate, sono spesso oggetto di tentativi di effrazione e di atti di vandalismo, che riducono l'efficienza delle postazioni e provocano un aumento dei costi di manutenzione delle stesse.

Si è ritenuto quindi opportuno intervenire sul numero delle postazioni utilizzanti moneta, salvaguardando in prima istanza le esigenze nei luoghi di grande rilevanza sociale attraverso l'imposizione di obblighi per la percentuale minima di postazioni a moneta installate in tali strutture.

Per i restanti luoghi di interesse, si ritiene che la previsione di una percentuale congrua di postazioni telefoniche utilizzanti moneta possa accompagnarsi con le seguenti misure:

a) l'introduzione e la diffusione di schede prepagate di valore ridotto rispetto alle carte di emissione attuale (p.e. L. 2.000 o 4.000 pari a circa 1 o 2 euro);

b) l'installazione di distributori automatici di carte pre-pagate, in numero adeguato tenuto conto delle problematiche relative agli atti di vandalismo ed ai tentativi di effrazione;

c) l'accessibilità, dalle postazioni telefoniche pubbliche, alle numerazioni per servizi di addebito al chiamato senza il preventivo inserimento di monete o schede telefoniche pre-pagate per la telefonia pubblica.

In merito al punto *sub* 2*c)*, si precisa che l'accessibilità a tali numerazioni è generalmente determinata dal fornitore del servizio sulla base degli specifici accordi commerciali con l'operatore di telefonia pubblica, secondo le condizioni di offerta da quest'ultimo praticate per tale tipologia di servizi.

Dovrà di conseguenza essere garantito l'accesso alle numerazioni per servizi di addebito al chiamato, per i

quali viene concordata l'accessibilità, senza la preventiva introduzione di monete o schede pre-pagate per la telefonia pubblica.

In ogni caso, la valutazione dell'adeguatezza del numero di postazioni utilizzanti moneta dovrà essere effettuata alla luce della modalità di introduzione delle postazioni utilizzanti l'euro e della relativa disponibilità.

Si è quindi ritenuto opportuno richiedere alla società incaricata di fornire il servizio universale di comunicare, in tempo utile per la scadenza del 1° gennaio 2001, i propri piani relativamente all'installazione di postazioni in grado di utilizzare l'Euro, e gli adattamenti dei ritmi di tariffazione per assicurare la compatibilità delle attuali condizioni economiche con i nuovi valori di conio delle monete europee.

Pertanto, si ritiene opportuno riesaminare il numero delle postazioni utilizzanti moneta sulla base della situazione che si verrà a stabilire, successivamente al 28 febbraio 2002, termine ultimo per la coesistenza delle monete italiane ed europee, alla luce anche delle informazioni disponibili dalla costituenda banca dati della telefonia pubblica, che viene di seguito descritta.

La verifica del soddisfacimento degli obblighi regolamentari sopra previsti richiede una dettagliata conoscenza dei luoghi di installazione e delle tipologie delle postazioni telefoniche pubbliche minime. In merito si è ritenuto opportuno prescrivere, entro un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento, la costituzione, a carico dell'operatore incaricato di fornire il servizio universale, di una banca dati della telefonia pubblica contenente tutte le informazioni necessarie alla verifica delle condizioni regolamentari, relativamente alle postazioni telefoniche indicate nel presente provvedimento.

Alla luce dei dati disponibili al completamento della banca dati, potrà essere effettuata la valutazione in merito al soddisfacimento degli obblighi, nonché valutare la necessità di modificazioni ed integrazioni del presente provvedimento, con riguardo segnatamente all'installazione nei luoghi di grande rilevanza sociale, alla distribuzione delle postazioni per utenti portatori di handicap e, come già detto, di quelle utilizzanti moneta.

3.1. Gli impatti sul servizio universale.

Relativamente al calcolo del costo del servizio universale, la definizione del numero e l'imposizione degli obblighi qualitativi per le postazioni telefoniche pubbliche nei luoghi di grande rilevanza sociale non determineranno in maniera automatica l'indicazione del numero delle postazioni non remunerative. Sarà scopo infatti delle periodiche analisi del costo del Servizio universale valutare il numero delle postazioni non remunerative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tra l'altro, si dovrà tenere conto, nell'esame dei benefici, delle valutazioni di natura commerciale in merito alle ulteriori funzioni che potranno essere svolte dalle postazioni telefoniche pubbliche.

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del commissario dott.sa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Criteri quantitativi di distribuzione territoriale delle postazioni telefoniche pubbliche

1. Fatte salve le disposizioni speciali previste dalla normativa vigente, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche, in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze dell'utenza, che è messo a disposizione dalla società incaricata di fornire il servizio universale sul territorio nazionale (nel seguito società incaricata) è determinato come segue:

a) per le unità territoriali con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche (PTP) è pari a:

1) 1 PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati sede di comune, arrotondato per eccesso;

2) 1 PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati differenti dalla sede di comune, e con popolazione superiore ai 200 abitanti, arrotondato per eccesso;

b) per le unità territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed inferiore a 100.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche (PTP) è pari a:

1) 2 PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati, arrotondato per eccesso;

c) per le unità territoriali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche è pari a:

1) 3 PTP ogni 1.000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati, arrotondato per eccesso.

2. Nei centri abitati e nei nuclei abitati, differenti, dalla sede di comune, con popolazione inferiore ai 200 abitanti e nei nuclei abitati, la società incaricata mette a disposizione una postazione telefonica pubblica, se richiesto in maniera motivata dall'amministrazione comunale, tenendo conto della copertura dei servizi di comunicazione mobili.

Art. 2.

Criteri qualitativi di distribuzione territoriale delle postazioni telefoniche pubbliche

1. La società incaricata determina l'effettiva dislocazione delle postazioni secondo le indicazioni riportate nei commi seguenti.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, nei luoghi di seguito indicati è presente almeno una postazione di telefonia pubblica:

a) ospedali e strutture sanitarie equivalenti, con almeno 10 posti letto;

b) carceri;

c) caserme, con almeno 50 occupanti stabili.

3. Per la pianificazione relativa all'installazione di nuove postazioni di telefonia pubblica ovvero alla dismissione delle postazioni esistenti, si considerano, in relazione a quanto disposto al precedente art. 1, le esigenze di fornitura del servizio di telefonia pubblica nei seguenti luoghi di interesse:

a) luoghi di lavoro nei quali, per motivi di sicurezza, è proibito l'uso del telefono mobile;

b) uffici della pubblica amministrazione aperti al pubblico;

c) scuole;

d) stazioni ferroviarie, stazioni autotranviarie, aeroporti, porti;

e) luoghi di culto;

f) mercati comunali e rionali;

g) centri commerciali;

h) centri ricreativi e sociali;

i) centri sportivi;

l) i luoghi di cui al precedente comma 2, lettere *a)* e *c),* di dimensioni inferiori ai valori ivi indicati.

4. L'installazione di postazioni telefoniche pubbliche nei rifugi di montagna avviene d'intesa con le amministrazioni interessate, in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 3.

Criteri accessori alla pianificazione territoriale

1. Nei luoghi di cui al precedente art. 2, comma 2, le postazioni telefoniche pubbliche funzionanti anche a moneta sono pari ad almeno il 50% del totale delle postazioni disponibili negli stessi luoghi.

2. Le postazioni telefoniche pubbliche consentono la selezione delle numerazioni per servizi di addebito al chiamato accessibili senza l'inserimento di moneta o schede pre-pagate per la telefonia pubblica.

3. La società incaricata mette a disposizione dell'utenza schede pre-pagate di modesto valore non superiore a 2 euro (pari a L. 3.873).

4. La società incaricata garantisce la disponibilità di postazioni telefoniche pubbliche accessibili agli utenti portatori di handicap, nel rispetto della legislazione vigente.

5. Per i luoghi di cui al precedente art. 2, comma 2, la società incaricata richiede all'Autorità, entro trenta giorni dalla data di intervento, l'autorizzazione all'installazione di nuove postazioni di telefonia pubblica ovvero alla dismissione delle postazioni esistenti. L'autorizzazione è fornita dall'Autorità entro trenta giorni solari dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il predetto termine, l'autorizzazione si considera concessa.

6. Per i luoghi, di cui al precedente art. 2, comma 3, la società incaricata comunica all'Autorità entro quindici giorni dalla data di intervento, l'installazione di nuove postazioni di telefonia pubblica ovvero la dismissione di postazioni esistenti.

7. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 sono corredate delle seguenti informazioni:

a) localizzazione della postazione;

b) tipologia di postazione: orario limitato o illimitato;

c) mezzi di pagamento accettati: schede prepagate, monete;

d) indicazione della postazione di telefonia pubblica più prossima, corredata dall'indicazione della sua localizzazione, della distanza rispetto a quella da dismettere o da installare, della tipologia di tale postazione e dei mezzi di pagamento accettati.

Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni relative alle dismissioni, sono corredate delle seguenti ulteriori informazioni:

e) ricavo annuale derivante dall'ultimo anno di esercizio della postazione;

f) numero di minuti medi giornalieri di utilizzo nell'ultimo anno di esercizio della postazione.

8. La società incaricata fornisce, entro il 15 di ogni mese, un elenco sintetico delle installazioni e dismissioni di postazioni telefoniche pubbliche avvenute nei luoghi di cui al precedente art. 2, commi 2 e 3, nel mese precedente. Tale elenco è corredato delle informazioni di cui al precedente comma 7.

Art. 4.

Banca dati della telefonia pubblica

1. La società incaricata costituisce e rende operativa, entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente delibera, una banca dati informatica della telefonia pubblica contenente almeno le informazioni riportate nell'allegato *A*.

2. Fino al termine di cui al comma 1, la società incaricata informa l'Autorità, con cadenza trimestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della banca dati.

3. Successivamente al termine di cui al comma 1, la società incaricata mantiene aggiornate le informazioni contenute nella banca dati.

4. La banca dati è accessibile dall'Autorità, nel rispetto dei principi di sicurezza degli accessi e di riservatezza delle informazioni.

Art. 5.

Regime di applicazione e disposizioni transitorie

1. La società incaricata adegua, entro un anno dalla pubblicazione della presente delibera, la distribuzione qualitativa e quantitativa delle postazioni telefoniche pubbliche secondo le disposizioni contenute nella presente delibera.

2. La società incaricata adegua il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche, di cui al precedente art. 1, al variare della popolazione di ciascun comune.

3. La società incaricata informa periodicamente l'Autorità sulla distribuzione qualitativa e quantitativa delle postazioni telefoniche pubbliche.

4. La società incaricata comunica entro il 31 ottobre 2001 il piano di adeguamento delle postazioni telefoniche pubbliche all'introduzione dell'Euro.

5. L'Autorità determina, entro il 30 aprile 2002, il numero minimo delle postazioni telefoniche pubbliche utilizzanti moneta.

6. L'Autorità si riserva di rivedere annualmente il sistema dei criteri di cui alla presente delibera, sulla base dell'evoluzione di mercato, delle esigenze del servizio e dei costi e delle modalità di finanziamento ad esse connessi.

La presente delibera è notificata alla società incaricata di fornire il servizio universale sul territorio nazionale, allo stato Telecom Italia, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 1° luglio 2001

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 290/01/CONS

Banca dati della telefonia pubblica

Di seguito sono riportate le informazioni minime da includere nella banca dati della telefonia pubblica.

1. Identificativo della postazione:

a) numero identificativo (un codice numerico univoco, ad es. un codice progressivo, il numero di telefono, o altro);

b) città;

c) provincia;

d) c.a.p.;

e) indirizzo;

f) locazione geografica della postazione;

g) tipologia del luogo di installazione (ospedali e strutture sanitarie equivalenti, carceri, caserme, rifugi di montagna, luoghi di lavoro nei quali per motivi di sicurezza è proibito l'uso del telefono mobile, uffici della pubblica amministrazione aperti al pubblico, scuole, stazioni ferroviarie, stazioni autotranviarie, aeroporti, porti, luoghi di culto, mercati comunali e rionali, centri commerciali, centri ricreativi e sociali, centri sportivi, altro).

2. Tipologia delle postazioni telefoniche:

a) classe di appartenenza, definita a partire dal precedente punto 6 (postazione stradale, «luogo di grande rilevanza sociale», «luoghi con difficoltà di utilizzo dei sistemi di telefonia mobile», «luoghi ad alta frequentazione», altro).

b) modello dell'apparecchio telefonico;

c) tipo dell'installazione (interna/esterna e cabina, cupola, colonna, muro, altro);

d) orario di accessibilità della postazione;

e) forme di pagamento e possibilità di utilizzo delle monete (si/no);

f) postazione per portatori di handicap (si/no);

g) possibilità di utilizzare anche servizi speciali (ad es. fax);

3. Distribuzione delle schede pre-pagate:

a) numero totale e distribuzione per regione degli esercizi commerciali nei quali è effettuata la rivendita di schede pre-pagate per la telefonia pubblica;

b) numero totale e distribuzione per regione dei distributori automatici di schede pre-pagate per la telefonia pubblica.

01A9403

DELIBERAZIONE 1° agosto 2001.

Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS «Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela». (Deliberazione n. 330/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 1° agosto 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante: regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2000;

Vista la propria delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2000 e nel bollettino ufficiale dell'Autorità n. 3/2000 (maggio-giugno 2000);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2001, n. 242, recante: regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio del 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 103, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001, contenente l'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001;

Considerato che la delibera n. 314/00/CONS prevede un sistema di agevolazione tariffaria a favore di categorie di clientela considerate socialmente ed economicamente svantaggiate, il cui sistema di accesso si

basa sulla contemporanea soddisfazione dei requisiti di natura sociale ed economica, di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della delibera n. 314/00/CONS;

Considerato che il requisito di carattere economico viene determinato sulla base del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del soggetto richiedente l'agevolazione, il cui calcolo compete agli enti erogatori (comuni, CAAF, amministrazioni pubbliche) o all'INPS competente per territorio, presso cui il cittadino consegna la dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001;

Considerato che il calcolo dell'ISEE deve effettuarsi ad opera del sistema informatico posto in essere dall'INPS, secondo quanto indicato all'art. 4-*bis* del decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000;

Considerato che, dal combinato disposto dell'art. 1, commi 2 e 3, art. 2, comma 3, nonché art. 4-*bis*, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, si evince che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel quale si individuano i criteri per «l'individuazione del nucleo familiare (...)», l'INPS predispone e rende operativo il sistema informativo necessario per effettuare il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE);

Considerato che il provvedimento legislativo richiamato dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000 è stato adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, in vigore dall'11 luglio 2001;

Considerato che, pertanto, il termine ultimo per la predisposizione del sistema informativo necessario per effettuare il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, da parte dell'INPS, è il giorno 11 gennaio 2002;

Considerato che l'art. 2, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS dispone «le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano in conformità ai tempi e secondo le modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio nel quale verranno stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione, di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.»;

Considerato che il provvedimento legislativo richiamato dall'art. 2, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS è stato adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 luglio 2001;

Considerato che il sistema di accesso alle agevolazioni, così come delineato dalla delibera n. 314/00/CONS, richiede la soddisfazione del requisito economico come condizione necessaria per l'accesso all'agevolazione indicata;

Considerato che tale requisito economico deve essere soddisfatto sulla base del valore dell'ISEE calcolato dall'INPS o dagli enti erogatori;

Considerato che, sulla base delle disposizioni legislative in vigore, il sistema di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS è così di seguito strutturato:

1. il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica al comune, al centro di assistenza fiscale, all'INPS o alle amministrazioni pubbliche, che gli rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE (art. 4, comma 4, decreto legislativo n. 130/2000);

2. la dichiarazione sostitutiva unica ha validità un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione (art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242/2001);

3. l'ente ricevente provvede ad inviare, entro dieci giorni dalla ricezione, la dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS (art. 2, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001);

4. l'INPS (o l'ente ricevente) effettua il calcolo dell'ISEE e rende disponibile detto indicatore all'ente erogatore, nonché al dichiarante (art. 2, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 130/2000);

5. il dichiarante, qualora verifichi che il proprio ISEE è inferiore ai 13 milioni di lire (art. 1, comma 3, delibera n. 314/00/CONS) e — contemporaneamente — soddisfi il requisito di carattere sociale di cui all'art. 1, comma 5, della delibera n. 314/00/CONS, presenta a Telecom Italia il documento indicante il valore dell'ISEE, nonché la documentazione comprovante la soddisfazione del requisito «sociale»;

6. l'agevolazione può essere richiesta per un solo abbonamento, che può identificarsi in un nuovo contratto o in uno già in essere: in quest'ultimo caso, la richiesta a Telecom Italia, dovrà essere effettuata dall'intestatario del contratto telefonico;

7. Telecom Italia, qualora ricorrano i presupposti di cui alla delibera n. 314/00/CONS, art. 1, commi 3, 4 e 5, attiva l'agevolazione;

8. Telecom Italia, ai fini della verifica del calcolo dell'ISEE, è equiparata agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 4-*bis* del decreto legislativo n. 130/2000 (art. 1, comma 7, delibera n. 314/00/CONS) e, pertanto, può interrogare la banca dati dell'INPS nella quale sono contenute le indicazioni sui valori ISEE dei richiedenti l'agevolazione. L'interrogazione della banca dati dell'INPS, da parte di Telecom Italia, può avvenire all'esclusivo fine di verificare la rispondenza tra le informazioni contenute nel documento indicante il valore dell'ISEE, trasmesso dal richiedente l'agevolazione, rispetto alle informazioni risultanti all'INPS (con riferimento al valore dell'ISEE, alla composizione del nucleo familiare e alla data di scadenza del documento);

Considerata la tempistica necessaria per la predisposizione — da parte dell'Istituto nazionale di previdenza

sociale — del sistema informativo necessario al calcolo dell'ISEE, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000;

Considerata la necessità di definire criteri chiari ed univoci per gli utilizzatori di sistemi di comunicazione denominati DTS (dispositivo telefonico per sordomuti), al fine di permettere loro un più agevole accesso all'agevolazione di cui all'art. 1, comma 2, della delibera n. 314/00/CONS;

Considerata la necessità di tutelare gli attuali beneficiari del sistema di agevolazione tariffaria per le utenze cosiddette a «basso traffico», di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 e titolo V, comma 1, della delibera dell'Autorità n. 85/1998, attraverso un passaggio al nuovo sistema che non comporti l'interruzione dell'agevolazione goduta, a danno di coloro che attualmente beneficiano dell'agevolazione indicata e che — contemporaneamente — presentano i requisiti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della delibera n. 314/00/CONS;

Vista la proposta formulata dal responsabile del procedimento;

Ritenuta la necessità di adottare un provvedimento che renda chiara ed univoca l'attuazione della delibera n. 314/00/CONS, alla luce delle evoluzioni normative sopra richiamate e del completamento del quadro giuridico necessario al fine dell'applicazione del sistema di accesso alle prestazioni agevolate di cui alla delibera dell'Autorità n. 314/00/CONS;

Udita la relazione della dott.ssa Paola Maria Manacorda;

Delibera:

Art. 1.

Modalità di presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1 della delibera n. 314/00/CONS.

1. L'abbonato richiedente l'agevolazione è tenuto a presentare alla società Telecom Italia il documento indicante il valore dell'ISEE rilasciato dall'INPS o dagli enti erogatori, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, unitamente alla documentazione comprovante l'appartenenza ad almeno una delle categorie sociali di cui all'art. 1, comma 5, della delibera n. 314/00/CONS.

Art. 2.

Oggetto e durata dell'agevolazione di cui all'art. 1 comma 1 della delibera n. 314/00/CONS

1. L'agevolazione potrà essere richiesta per un solo abbonamento, che può identificarsi in un nuovo contratto o in uno già in essere: in quest'ultimo caso, la richiesta a Telecom Italia dovrà essere effettuata dall'intestatario del contratto telefonico.

2. L'agevolazione decorre dalla data in cui è stata effettuata la presentazione dei documenti di cui al precedente art. 1 e termina con la scadenza della validità della dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 4 aprile 2001.

3. Al fine di non interrompere l'erogazione dell'agevolazione alla scadenza della stessa, ed in attesa della richiesta di rinnovo, effettuata secondo quanto indicato al precedente art. 1, Telecom Italia prorogherà automaticamente l'agevolazione di un bimestre successivo al termine della stessa, con eventuale addebito delle somme a saldo in caso di mancato rinnovo o, a seguito dello stesso, successivamente alla verifica della mancanza dei requisiti richiesti.

Art. 3.

Agevolazione per gli utilizzatori di sistemi di comunicazioni DTS

1. Il comma 2 dell'art. 1 della delibera n. 314/00/CONS è sostituito dal seguente «Gli utenti residenziali che utilizzano sistemi di comunicazione denominati DTS (dispositivo telefonico per sordomuti), sono esentati dal pagamento del canone mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria B. Al fine di usufruire dell'agevolazione indicata, dovrà essere presentata alla società Telecom Italia la certificazione comprovante la presenza, all'interno del nucleo familiare del richiedente l'agevolazione, di un portatore di handicap dell'udito e della parola.».

Art. 4.

Sistema di agevolazione tariffaria per le utenze c.d «a basso traffico»

1. L'art. 2, comma 3, della delibera n. 314/00/CONS è sostituito dal seguente «L'art. 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 e il comma 1, titolo V, della delibera dell'Autorità n. 85/1998, relativi al sistema di agevolazione tariffaria per le utenze cosiddette a "basso traffico", restano in vigore per un bimestre successivo all'avvenuta applicazione della presente delibera».

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente e di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS, non possono essere cumulate.

Art. 5.

Regime di pubblicità del sistema delle agevolazioni

1. In attuazione dell'art. 2, comma 2, della delibera n. 314/00/CONS, la società Telecom Italia S.p.a. è tenuta ad effettuare la comunicazione scritta, in allegato alle fatture commerciali trasmesse agli abbonati, a partire dalle bollette relative al bimestre ottobre-novembre 2001 e ad inserire l'apposita pagina informativa dedicata negli elenchi telefonici prossimi di stampa.

2. Telecom Italia provvederà a ricordare, al beneficiario dell'agevolazione, la scadenza della stessa, tramite apposita comunicazione scritta, da inserire nelle fatture commerciali dei due bimestri precedenti la scadenza dell'agevolazione.

Art. 6.

Applicazione della delibera ed entrata in vigore

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è condizionata all'effettiva operatività del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui all'art. 4-*bis* del decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000, predisposto dall'INPS.

2. In caso di inottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 1° agosto 2001

Il presidente: CHELI

01A9404

REGIONE SICILIA

DECRETO 17 luglio 2001.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea imposto sull'area di Monte Scalpello nel territorio comunale di Agira.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO GENERALE
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo statuto della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il D.A. n. 6891 del 21 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 44 del 16 agosto 1997 con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area di Monte Scalpello ricadente nel comune di Agira è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico;

Visto il D.A. n. 6912 del 6 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 39 del 20 marzo 1999, con il quale il vincolo sopra descritto è stato prorogato per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana, del provvedimento anzidetto;

Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Vista la nota prot. n. 1557/I del 27 giugno 2001, con la quale la soprintendenza di Enna ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato in quanto, poiché la zona in argomenzo a tutt'oggi non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica, permane l'esigenza di garantire migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale al fine di impedire che, nelle more dell'adozione della pianificazione paesistica, il sito in questione sia compromesso da interventi indiscriminati che possano pregiudicare l'assetto del territorio tutelato;

Ritenuto in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante Piano paesistico;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del Piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del Piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con D.A. n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio 351;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 24 del regio decreto 1357/1940, giusta D.P. Reg. 5 ottobre 1993, n. 862, ha espresso parere favorevole alle linee guida del Piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del Piano territoriale paesistico alle soprintendenze ai beni culturali e ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;

Visto il D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale sono state approvate le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale;

Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale 15/1991 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;

Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore anno, e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua

entrata in vigore, il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'area di Monte Scalpello ricadente nel comune di Agira, territorio meglio individuata nel D.A. n. 6891 del 21 luglio 1997, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Ritenuto infatti che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo assessorato, come sopra indicato ha inteso rimediare attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del Piano territoriale paesistico in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici, alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato fino alla concorrenza di un quinquennio dalla sua entrata in vigore, giusta D.A. n. 6891 del 21 luglio 1997 e comunque non oltre il 16 agosto 2002, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15/1991, sull'area di Monte Scalpello ricadente nel territorio comunale di Agira per effetto del D.A. n. 6891 del 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 44 del 16 agosto 1997 prorogato con D.A. n. 6912 del 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 39 del 20 agosto 1999 secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico e comunque entro e non oltre il 16 agosto 2002 è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel D.A. n. 6891 del 21 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 44 del 16 agosto 1997 facente parte del comune di Agira ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi, opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, ai sensi degli articoli n. 142, comma 1 del testo unico 490/1999 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Agira, perche venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della suddetta Gazzetta, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Agira ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza di Enna comunicherà a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Agira.

Art. 4.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, nonché ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 17 luglio 2001

Il dirigente generale: GRADO

01A9057

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 20 aprile 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di ponente - Aprile 2001. (Ordinanza n. F/992).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato confermato l'incarico di vice commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamato il piano strutturale per il recupero della laguna di Orbetello, approvato con ordinanza n. F/703 del 2 agosto 1999;

Richiamata l'ordinanza n. F/742 del 22 settembre 1999 con cui è stata approvata la convenzione tra il vice commissario delegato e l'ARPAT per la prestazione di attività di assistenza tecnico-scientifica;

Visto il rapporto redatto in data 31 marzo 2001 con cui il dott. Lenzi, professionista incaricato dall'ARPAT del monitoraggio degli sviluppi macroalgali nella laguna di Orbetello, evidenzia la necessità di avviare la raccolta delle biomasse algali nella laguna di Orbetello;

Richiamata la nota del 9 aprile 2001 con cui ARPAT conferma quanto evidenziato dal dott. Lenzi nel sopraccitato rapporto;

Vista l'ordinanza n. F/857 dell'8 maggio 2000 con cui è stato affidato all'ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla «Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello»;

Vista la perizia per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello, interventi relativi alla laguna di ponente - aprile 2001, redatta dall'ing. Francesco Martino e allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*» quale parte integrante e sostanziale;

Visto il quadro economico della perizia per un importo complessivo di L. 235.000.000 (euro 121.367,37) di cui L. 155.179.956 (euro 80.143,75) per le attività di raccolta e L. 79.820.044 (euro 41.223,61) per somme a disposizione il tutto come di seguito specificato:

	Importo
Attività di raccolta	155.179.956
TOTALE IMPORTO PERIZIA	155.179.956
IVA su lavori al 10%	15.517.996
Spese tecniche complessive	4.655.399
IVA su spese tecniche	931.080
Oneri per trasporto alghe	39.026.520
IVA su voce precedente (10%)	3.902.652
Oneri per eventuale alaggio mezzi	5.000.000
Oneri per lavori in economia e imprevisti	10.786.398
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	79.820.044
TOTALE PERIZIA	235.000.000

Considerato che le attività di intervento ipotizzate dalla richiamata relazione dovranno produrre circa 1800 tonnellate di alghe da avviare allo stoccaggio provvisorio presso l'apposito sito realizzato in località Patanella;

Richiamata la nota della amministrazione provinciale di Grosseto del 22 ottobre 1999 agli atti dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo della iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti;

Considerata la necessità e l'urgenza di attivare immediatamente la prestazione di servizi per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello, ricorrendo alle prestazioni di una ditta dotata della necessaria professionalità nonché di personale idoneo per la conduzione dei mezzi in disponibilità del commissario;

Considerato che la società Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. risulta essere dotata della professionalità e competenza tecnica sopra richiamate;

Ritenuto di incaricare l'ing. Francesco Martino della direzione lavori e degli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione previsti dal decreto legislativo n. 22/1999 e successive modificazioni;

Vista la nota del 13 aprile 2001, agli atti dell'ufficio, redatta dalla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. con cui la società dichiara di essere disponibile ad assumere il servizio alle condizioni indicate nella perizia in oggetto;

Visto lo schema di contratto tra il commissario e la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «*B*»;

Visto il parere favorevole in linea tecnica espresso dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio nel quale si evidenzia altresì la non applicabilità del decreto legislativo n. 494/1996 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto pertanto di affidare alla Orbetello pesca lagunare S.r.l. la raccolta e lo stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello interventi relativi alla laguna di ponente - Aprile 2001 per una durata complessiva di novanta giorni naturali e consecutivi;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/1998 e 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la perizia redatta dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto la «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello, interventi relativi alla laguna di ponente aprile 2001», allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*» quale parte integrante e sostanziale.

2. Di affidare alla Orbetello pesca lagunare S.r.l. e operazioni di «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello, interventi relativi alla laguna di ponente - aprile 2001» per un importo complessivo di L. 155.179.956 (euro 80143,75) oltre IVA al 10%.

3. Di approvare il quadro economico quale risulta dalla perizia in oggetto per un importo complessivo di L. 235.000.000 (euro 121.367,37) di cui L. 155.179.956 (euro 80.143,75) per le attività di raccolta e L. 79.820.044 (euro 41.223,61) per somme a disposizione il tutto come di seguito specificato:

	Importo
Attività di raccolta	155.179.956
TOTALE IMPORTO PERIZIA . . .	155.179.956
IVA su lavori al 10%	15.517.996
Spese tecniche complessive	4.655.399
IVA su spese tecniche	931.080
Oneri per trasporto alghe	39.026.520
IVA su voce precedente (10%)	3.902.652
Oneri per eventuale alaggio mezzi	5.000.000
Oneri per lavori in economia e imprevisti	10.786.398
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE . . .	79.820.044
TOTALE PERIZIA . . .	235.000.000

4. Di approvare lo schema di contratto tra il vice commissario per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello e la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «*B*» quale parte integrante e sostanziale.

5. Di affidare la direzione dei lavori all'ing. Francesco Martino e tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione e dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dal decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni.

6. Di imputare ai finanziamenti stanziati con ordinanze D.P.C. 2975/1999 e 3097/2000 gli oneri di cui al precedente punto 3).

7. Di trasmettere la presente ordinanza all'ing. Francesco Martino, alla Orbetello pesca lagunare S.r.l, e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza e di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 20 aprile 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A9129

ORDINANZA 24 aprile 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Interventi di ripristino grigliati e piani di cattura in diversi siti della laguna di Orbetello. Approvazione perizia. (Ordinanza n. F/993).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza n. F/857 dell'8 maggio 2000 con cui è stato affidato all'ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla «assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello»;

Verificato che alcune griglie poste alle peschiere e sul canale navigabile risultano danneggiate e che è necessario provvedere con interventi di manutenzione straordinaria o di sostituzione, come risulta anche dal rapporto informativo in data 2 marzo 2001 redatto dal geom. Alberto Salvestroni, professionista incaricato dal commissario ai sensi dell'ordinanza n. F/903 del 30 giugno 2000;

Vista la nota del 13 febbraio 2001 con cui l'Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. comunicava che la mancanza di grigliati e la loro sostituzione con paratoie allo scopo di evitare la perdita di pesce non avrebbe consentito il normale scambio di marea;

Considerato che per l'approssimarsi della stagione estiva sarà necessario procedere all'attivazione delle idrovore, che la circolazione forzata unidirezionale provocherà una notevole sollecitazione dei grigliati per l'ammassarsi di materiale galleggiante;

Dato atto che per agevolare la pulizia dei grigliati, durante la circolazione forzata, è necessario disporre di un numero sufficiente di tali elementi per consentirne la sostituzione durante le operazioni di asportazione del materiale;

Vista la perizia redatta dall'ing. Francesco Martino relativa a «Interventi di ripristino grigliati e piani di cattura in diversi siti della laguna di Orbetello» che, composta da una relazione tecnica, un elenco prezzi unitari, un quadro economico, un computo metrico e n. 2 tavole, è allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*» quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la perizia in oggetto prevede la realizzazione di diciannove nuove griglie di cui quindici piane e quattro di cattura;

Visto il quadro economico della perizia in oggetto per un importo complessivo di L. 48.000.000 (euro 24.789,93) di cui L. 36.300.000 per lavori e L. 11.700.000 (euro 6042,54) per somme a disposizione il tutto come di seguito specificato:

	Importo —
Importo dei lavori	36.300.000
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI . . .	36.300.000
IVA su lavori al 10%	3.630.000
Spese tecniche di progettazione comprensivi di IVA e C.N.P.A.I.A.	3.630.000
IVA su spese tecniche	726.000
Lavori in economia e imprevisti	3.714.000
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE . . .	11.700.000
TOTALE PERIZIA . . .	48.000.000

Considerato che la particolarità della fornitura dovrà essere attivata una procedura di trattativa privata con gara ufficiosa con ditte idonee, riportate nell'elenco allegato al presente atto sotto lettera «*B*» quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che ai sensi della perizia in precedenza citata non è necessario procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione e la redazione del piano di sicurezza ex art. 12 del decreto legislativo n. 494/1996 poiché il numero di uomini giorno risulta inferiore a 200 u/g, ma, trattandosi di attività comportanti particolari rischi è necessario procedere alla notifica preliminare di cui all'art. 11 del predetto decreto legislativo;

Ritenuto di attribuire tale adempimento all'ing. Francesco Martino, nell'ambito dell'incarico conferito con l'ordinanza n. F/857/00;

Visto il parere favorevole in linea tecnica, redatto dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la perizia redatta dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto gli «Interventi di ripristino grigliati e piani di cattura in diversi siti della laguna di Orbetello» che composta da una relazione tecnica, un elenco prezzi unitari, un quadro economico, un computo metrico e due tavole, è allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*» quale parte integrante e sostanziale.

2. Di approvare il quadro economico per un importo complessivo di L. 48.000.000 (euro 24.789,93) di cui L. 36.300.000 per lavori e L. 11.700.000 (euro 6.042,54) per somme a disposizione il tutto come di seguito specificato:

	Importo —
Importo dei lavori	36.300.000
TOTALE IMPORTO PERIZIA . . .	36.300.000
IVA su lavori al 10%	3.630.000
Spese tecniche di progettazione comprensivi di IVA e C.N.P.A.I.A.	3.630.000
IVA su spese tecniche	726.000
Lavori in economia e imprevisti	3.714.000
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE . . .	11.700.000
TOTALE PERIZIA . . .	48.000.000

1. Di approvare l'elenco delle ditte idonee allegato al presente atto sotto la lettera «B» quale parte integrante e sostanziale e di autorizzare la procedura della trattativa privata con gara ufficiosa tra le imprese idonee riportate in tale elenco.

2. Di affidare la direzione dei lavori all'ing. Francesco Martino, di incaricarlo a provvedere alla notifica di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 494/1996 nonché alla verifica che nel corso delle attività di cui al contratto allegato non sia superato il numero di venti lavoratori impiegati contemporaneamente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *b)* ed, in particolare, di affidargli tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione previsti dal decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni.

3. Di riservarsi l'imputazione della spesa a carico del commissario, comprese le spese di progettazione, all'atto di affidamento dei lavori.

4. Di approvare l'elenco delle ditte composto dalle imprese idonee e di fiducia allegato al presente atto sotto la lettera «*B*» quale parte integrante e sostanziale.

5. Di trasmettere la presente ordinanza all'ing. Francesco Martino, alla Orbetello pesca lagunare S.r.l. e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza e di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 24 aprile 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A9130

ORDINANZA 24 aprile 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori di realizzazione di una nuova rete fognaria separata nel comune di Monte Argentario, ambito «Via del Sole». (Ordinanza n. F/994).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato confermato l'incarico di vice commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Visto che i liquami provenienti dal comune di Monte Argentario confluiscono all'impianto di depurazione di Terrarossa, impianto tecnicamente predisposto per ricevere reflui provenienti da fognatura separata in quanto estremamente sensibile alle variazioni quantitative e qualitative dei liquami da trattare;

Verificato che la rete fognaria di Monte Argentario è attualmente di tipo misto, e che tale situazione costituisce criticità per il depuratore di Terrarossa, è pertanto necessario separare le acque bianche dalle acque scure;

Preso atto, conseguentemente, che l'aggiornamento del piano strutturale per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello prevede tra gli interventi prioritari per il completamento del sistema della depurazione la separazione delle fognature nel territorio di Monte Argentario e che per tali interventi sono stati stanziati i fondi dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2001;

Considerato che l'esecuzione dei lavori di separazione delle fognature dell'abitato di Porto S. Stefano produrrà un notevole beneficio per il funzionamento dell'impianto di depurazione di Terrarossa e di conseguenza un notevole vantaggio economico del comune di Monte Argentario per la gestione del sistema di fognatura e depurazione;

Vista la nota prot. n. 0526 del 23 marzo 2000 con cui il comune di Monte Argentario conferma che ha messo a disposizione un finanziamento complessivo di L. 1.000.000.000;

Vista la nota prot. n. 1279 del 21 giugno 2000 con cui il vice commissario ha affidato la progettazione dei lavori in oggetto all'ing. Francesco Martino, professionista consulente del commissario ai sensi dell'ordinanza n. F/857 dell'8 maggio 2000;

Richiamata la nota prot. n. 1367 del 30 giugno 2000 con cui l'ing. Francesco Martino conferma la disponibilità ad effettuare la progettazione della fognatura relativa alla Via del Sole in località Porto Santo Stefano;

Vista la perizia redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto «Lavori di realizzazione di una nuova rete fognaria separata nel comune di Monte Argentario, ambito Via del Sole» che, composta da una relazione tecnica, una relazione tecnica integrativa, un capitolato speciale d'appalto, un computo metrico estimativo, un elenco prezzi, un quadro economico, un cronoprogramma e da 20 tavole, è depositata agli atti dell'ufficio;

Preso atto che in particolare, l'intervento previsto prevede il rifacimento degli attuali collettori della rete fognaria bianca e nera relative al tratto di Via del Sole e che i nuovi collettori andranno a sostituire quello attualmente in esercizio lungo Via del Sole, formando due sistemi separati;

Preso altresì atto che tale intervento consentirà di convogliare le acque nere nella rete attuale diretta al depuratore di Terrarossa e di scaricare quelle meteoriche in mare in prossimità di piazzale dei Rioni;

Visto il quadro economico per un importo complessivo di L. 2.650.000.000 (euro 1.368.610,78) di cui L. 2.151.643.250 (euro 1.111.231,00) per lavori a base d'asta e L. 498.356.750 (euro 257.379,78) per somme a disposizione;

Richiamata la delibera della giunta municipale n. 108 del 10 aprile 2001 con la quale il comune di Monte Argentario ha approvato il progetto per i «Lavori di realizzazione di una nuova rete fognaria separata nel comune di Monte Argentario, ambito Via del Sole» assumendo formale impegno finanziario per un importo complessivo pari a L. 1.000.000.000 (euro 516.456,89) a valere sul capitolo 3002 del bilancio 2001;

Preso atto che i lavori in oggetto ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni e integrazioni, e che pertanto ai sensi degli articoli 11 e 12 del citato decreto è necessario provvedere alla notifica preliminare e alla redazione il Piano di sicurezza e coordinamento, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*» quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori nonché la direzione e contabilità dei lavori allo stesso professionista che ha redatto la perizia in oggetto, ing. Francesco Martino;

Richiamato l'«Elenco per la partecipazione alle trattative private» agli atti dell'ufficio formato dal commissario con avviso pubblicato in data 24 ottobre 1999;

Considerato necessario, vista l'urgenza degli interventi previsti, di procedere con una trattativa privata preceduta da gara informale tra imprese idonee e di fiducia nonché dotate di idonei requisiti tecnico-organizzativi comprese nel sopraccitato elenco;

Preso atto che ai fini di verificare comunque i requisiti dell'impresa aggiudicataria, è opportuno procedere alla qualificazione di tale impresa, in forma semplificata per garantire la tempestività delle procedure, utilizzando i criteri indicati all'art. 28, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 25 ottobre 2000;

Visto lo schema di lettera di invito alle ditte per l'espletamento della procedura di affidamento dell'esecuzione delle opere in oggetto nella forma della trattativa privata, allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «*B*» quale parte integrante e sostanziale;

Visto che con nota prot. n. 466 del 23 marzo 2001 il comune di Monte Argentario si rimette con piena fiducia al giudizio del commissario in merito alle imprese da invitare alla procedura di affidamento;

Visto l'elenco delle ditte composto dalle imprese in possesso dei requisiti corrispondenti alle categorie prevalenti e scorporabili che costituiscono i lavori in oggetto e facenti parte dell'elenco generale delle ditte formato dal commissario con avviso pubblico, allegato al presente atto sotto la lettera «*C*» quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere in linea tecnica favorevole all'esecuzione lavori in oggetto redatto dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'Area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la perizia redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto «Lavori di realizzazione di una nuova rete fognaria separata nel comune di Monte Argentario, ambito Via del Sole» che, composta da una relazione tecnica, una relazione tecnica integrativa, un capitolato speciale d'appalto, un computo metrico estimativo, un elenco prezzi, un quadro economico, un cronoprogramma e da 20 tavole, è depositata agli atti dell'ufficio.

2. Di approvare il quadro economico per un importo complessivo L. 2.650.000.000 (euro 1.368.610,78) di cui L. 2.151.643.250 (euro 1.111.231,00) per lavori a base d'asta e L. 498.356.750 (euro 257.379,78) per somme a disposizione.

3. Di prendere atto che il comune di Monte Argentario comparteciperà alla realizzazione dei lavori in oggetto con un finanziamento di L. 1.000.000.000 (euro 516.456,89) secondo quanto stabilito dalla delibera della giunta municipale n. 108 del 10 aprile 2001.

4. Di riservarsi l'imputazione della spesa a carico del commissario, comprese le spese di progettazione, all'atto di affidamento dei lavori.

5. Di approvare il Piano di sicurezza e coordinamento redatto dall'ing. Francesco Martino e allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*» quale parte integrante e sostanziale.

6. Di affidare all'ing. Martino l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché l'incarico di direzione e contabilità dei lavori.

7. Di autorizzare l'espletamento della procedura di trattativa privata preceduta da gara informale ai fini dell'individuazione dell'impresa idonea e di fiducia nonché dotata di idonei requisiti tecnico-organizzativi.

8. Di autorizzare la qualificazione della sola impresa aggiudicataria esclusivamente in base ai requisiti tecnico-organizzativi indicati all'art. 28, comma 1, lettere *a)* e *b),* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 25 gennaio 2000.

9. Di approvare lo schema di lettere di invito per l'espletamento della procedura di affidamento dell'esecuzione delle opere in oggetto nella forma della trattativa privata, allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «*B*» quale parte integrante e sostanziale.

10. Di approvare l'elenco delle ditte composto dalle imprese in possesso dei requisiti corrispondenti alle categorie prevalenti e scorporabili che costituiscono i lavori in oggetto e facenti parte dell'elenco generale delle ditte formato dal commissario con avviso pubblico, allegato al presente atto sotto la lettera «*C*» quale parte integrante e sostanziale.

11. Di trasmettere la presente ordinanza all'ing. Francesco Martino, al comune di Monte Argentario e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza e di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 24 aprile 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A9131

ORDINANZA 26 aprile 2001.

Interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Ordinanza del Ministero dell'interno n. 2741 del 30 gennaio 1998. Oneri per spese tecniche. Comune di Sansepolcro, int. 30 «Palazzo Ducci del Rosso». (Ordinanza n. D/995).

IL VICE COMMISSARIO
IN FUNZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 - Ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2741 del 30 gennaio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000 con la quale il presidente ha nominato il sottoscritto assessore Tommaso Franci quale vice commissario per la crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nei comuni Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Sestino in provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza D.P.C. n. 2741 del 30 gennaio 1998;

Vista l'ordinanza 18 febbraio 1999 n. D/564 con la quale il vice commissario ha approvato le disposizioni operative per l'avvio del procedimento di attuazione del piano degli interventi di cui sopra;

Tenuto conto in particolare dell'art. 2.1, comma 7, delle disposizioni operative approvate con la succitata ordinanza n. D/564/99 con il quale si prevede che per interventi di particolare complessità tecnica o inerenti ad opere che rivestano rilevante interesse artistico, gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, studi e ricerche e collaudo, possono essere ammessi al finanziamento anche se superiori alla quota del 15% dell'ammontare dell'intervento;

Preso atto della nota del dirigente del Genio civile di Arezzo, agli atti degli uffici del commissario, con la quale si esprime nulla osta alla richiesta del comune di Sansepolcro di ammissione degli oneri relativi alle spese tecniche nella misura del 20% anziché del 15%, relativamente al seguente intervento: Palazzo Ducci del Rosso;

Ordina:

1. Si dispone l'ammissione degli oneri relativi alle spese tecniche nella misura del 20% anziché del 15%, relativamente al seguente intervento: Palazzo Ducci del Rosso.

2. La presente ordinanza è comunicata al comune di Sansepolcro, alla provincia di Arezzo, alla comunità montana della Valtiberina, agli uffici regionali interessati e al Dipartimento della protezione civile.

3. La presente ordinanza è pubblicata nel bollettino della regione Toscana.

Firenze, 26 aprile 2001

Il vice commissario: FRANCI

01A9132

ORDINANZA 7 maggio 2001.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 701: «Bacino di Bonifica Massaciuccoli Lucchese. Canali allaccianti Riaccio o Rio Nuovo - Ripristino delle sezioni dei rilevati arginali ed interventi di miglioramento». Ente attuatore: Consorzio di Bonifica della Versilia. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Importo L. 525.128.844 (€ 271.206,42). Presa d'atto. (Ordinanza n. 996/G).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE - OTTOBRE 1998

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile n. 2880 del 13 novembre 1998 con la quale per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2853/1998 la regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale di 24 miliardi;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 gennaio 1999;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.1 e 2.2 dell'ordinanza G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza G/550;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/560 del 9 febbraio 1999 relativa a «Disposizioni per il controllo di gestione degli interventi compresi nel piano»;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1998 è stato inserito l'intervento in oggetto per l'importo di L. 668.000.000 (€ 344.993,21);

Richiamata l'ordinanza n. G/616 del 3 maggio 1999 con la quale si è preso atto del progetto relativo all'intervento in oggetto per complessive L. 516.761.139 (€ 266.884,86) e che a seguito dell'affidamento dei lavori l'importo, su comunicazione dell'ente attuatore, è stato rimodulato per L. 514.728.657 (€ 265.835,17);

Visto che con nota del 12 aprile 2000, n. 705 di prot. il Consorzio di Bonifica della Versilia, ente attuatore, ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa al suddetto intervento;

Ravvisata la necessità da parte dell'ente attuatore di integrare l'intervento con fondi propri per L. 10.400.187 (€ 5.371,25) i quali verranno evidenziati nella prossima rimodulazione del piano;

Visto che in data 12 aprile 2000 con nota n. 705 di prot. il Consorzio di Bonifica della Versilia, ente attuatore, ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 701 per complessive L. 525.128.844 (€ 271.206,42);

Preso atto come risulta dalla comunicazione B del 13 aprile 2001 n. 3401 di prot. trasmessa dall'ente attuatore, che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99;

Preso atto che il presente intervento non sono state adottate specificate direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/1998;

Ordina:

1. È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 701: «Bacino di Bonifica Massaciuccoli Lucchese. Canali allaccianti Riaccio o Rio Nuovo, ripristino delle sezioni dei rilevati arginali ed interventi di miglioramento» di cui ente attuatore è il Consorzio di Bonifica della Versilia per l'importo complessivo di L. 525.128.844 (€ 271.206,42) approvata con delibera del vicepresidente del consorzio n. 460 del 20 settembre 2000.

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

3. L'adeguamento dell'importo dell'intervento sarà effettuato, ai fini del piano, con la prossima rimodulazione del medesimo.

4. Di trasmettere al dipartimento della protezione civile e all'ente attuatore la presente ordinanza.

5. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul bollettino ufficiale della regione Toscana ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge regionale n. 18 del 15 marzo 1996.

Firenze, 7 maggio 2001

Il vice commissario: FRANCI

01A9030

ORDINANZA 10 maggio 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Intervento per il miglioramento qualitativo delle acque nella conterminazione di Orbetello - Prosecuzione attività di pompaggio. (Ordinanza n. F/997).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato confermato l'incarico di vice commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/1998;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Considerato che con ordinanza n. F/857 dell'8 maggio 2000 è stato affidato all'ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla «Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello»;

Evidenziato che i reflui dei depuratori di Terrarossa e di Neghelli sono immessi nel canale navigabile al termine del quale è stata realizzata una conterminazione;

Preso atto che in corrispondenza degli scarichi dei depuratori esiste una sacca con scarsa circolazione di acqua;

Considerato pertanto che per migliorare la qualità delle acque nel tratto iniziale del canale navigabile all'uscita degli scarichi dei depuratori si è reso necessario predisporre una pompa che immetta acqua nella laguna, di qualità migliore rispetto a quella del canale navigabile stesso;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/901 in data 30 giugno 2000 con cui è stata approvata la perizia per il miglioramento qualitativo delle acque nella conterminazione di Orbetello, affidandone i lavori alla ditta Laurenti Marino;

Preso atto che il perdurare della situazione emergenziale ha richiesto un ulteriore intervento indifferibile ed urgente mediante l'utilizzazione di una seconda pompa e che è stato necessario autorizzare per le vie brevi l'esecuzione del servizio al fine di scongiurare una situazione di pericolosità e inquinamento ambientale della laguna di Orbetello;

Considerato che la competente unità sanitaria locale ha segnalato la necessità di installare una seconda pompa al fine di potenziare l'afflusso di acqua fresca e ridurre al minimo le problematiche connesse alla produzione di odori e alla proliferazione delle zanzare;

Considerato inoltre che la ditta Laurenti Marino, impresa aggiudicataria della precedente analoga trance di lavori si era dichiarata disponibile alla prosecuzione degli stessi alle medesime condizioni contrattuali;

Valutata la somma urgenza e indifferibilità del richiesto potenziamento del pompaggio;

Ritenuto per le predette motivazioni di urgenza di affidare tale intervento alla stessa ditta già operante in zona con i propri mezzi;

Vista la perizia redatta a consuntivo dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto l'intervento per il miglioramento qualitativo delle acque nella conterminazione di Orbetello-Prosecuzione dell'attività di pompaggio», allegata al presente atto sotto la lettera «*A*» come parte integrante e sostanziale;

Visto il quadro economico della perizia per un importo complessivo di L. 117.000.000 (€ 60.425,45), di cui L. 103.172.000 (€ 53.283,89) per lavori e L. 13.828.000 (€ 7.141,56) come di seguito specificato:

	Importo
Importo dei lavori	103.172.000
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI . . .	103.172.000
IVA su lavori al 10%	10.317.200
Spese tecniche di progettazione comprensive di C.N.P.A.I.A.	2.871.799
IVA su spese tecniche	574.360
Imprevisti e arrotondamento	64.642
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE . . .	13.828.000
TOTALE PERIZIA . . .	117.000.000

Vista la nota prot. n. 557 del 6 aprile 2001 con cui la ditta Laurenti Marino dichiara di accettare tutti i patti, prezzi e condizioni indicati nella perizia in oggetto;

Preso atto del parere tecnico favorevole espresso dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, in data 2 aprile 2001, agli atti dell'ufficio;

Preso atto che ai sensi della perizia in precedenza citata non è stato necessario procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione e la redazione del piano di sicurezza ex art. 12 del decreto legislativo n. 494/1996, e alla notifica preliminare di cui all'art. 11 del predetto decreto legislativo;

Considerato che, come si desume dal predetto parere tecnico, non verranno realizzate opere permanenti e che quindi non è necessaria la comunicazione al servizio conservazione della natura dell'amministrazione provinciale di Grosseto, anche se l'area ricade all'interno della riserva naturale regionale;

Visto inoltre la relazione del direttore dei lavori sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, da cui risulta che:

1) i lavori in oggetto sono stati consegnati sotto riserve di legge;

2) che i lavori sono stati ultimati il 18 settembre 2000;

3) che i lavori sono stati eseguiti, come riassunto nella perizia, in conformità alle disposizioni impartite dalla D.L.;

4) che il loro ammontare è di L. 103.172.000 oltre IVA al 10%;

5) che l'impresa non ha effettuato cessioni i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto;

Ritenuto pertanto di corrispondere alla ditta Laurenti Marino gli oneri derivanti dai lavori in oggetto pari a L. 103.172.000 (€ 53.283,89) oltre IVA al 10% alla presentazione della relativa fattura;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. numeri 2807/1998 e 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la perizia redatta a consuntivo dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto «Intervento per il miglioramento delle acque nella conterminazione di Orbetello-prosecuzione attività di pompaggio», allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*» quale parte integrante e sostanziale.

2. Di approvare il quadro economico per un importo complessivo di L. 117.000.000 (€ 60.425,45), di cui L. 103.172.000 per lavori e L. 13.828.000 (€ 7.141,56) come di seguito specificato:

	Importo
Importo dei lavori	103.172.000
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI . . .	103.172.000
IVA su lavori al 10%	10.317.200
Spese tecniche di progettazione comprensive di C.N.P.A.I.A.	2.871.799
IVA su spese tecniche	574.360
Imprevisti e arrotondamento	64.642
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE . . .	13.828.000
TOTALE PERIZIA . . .	117.000.000

3. Di imputare gli oneri complessivi di cui al precedente punto 2) ai fondi finanziati con ordinanze D.P.C. n. 2975/1999 e n. 3097/2000, n. 2807/1998.

4. Di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dall'ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori relativo agli «Interventi per il miglioramento qualitativo delle acque nella conterminazione di Orbetello-prosecuzione attività di pompaggio».

5. Di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della ditta Laurenti Mari.no di Grosseto l'importo pari a L. 103.172.000 (€ 53283,89) oltre IVA al 10% come indicato nel certificato di regolare esecuzione.

6. Di prendere atto che la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

7. Di comunicare la presente ordinanza per gli adempimenti di competenza alla ditta Laurenti Marino, all'ing. Francesco Martino, e alla prefettura di Grosseto e disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 10 maggio 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A9031

ORDINANZA 10 maggio 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Ripristino strada ex s.s. 400 in località Madonnella. (Ordinanza n. F/998).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista la nota prot. 2449 dell'11 dicembre 2001 con cui il comune di Orbetello invita i soggetti in indirizzo, tra cui il commissario delegato, a provvedere con immediatezza al ripristino della sede stradale che, con inizio dalla ex s.s. 440 in località Madonnella, ha termine al crocevia con la strada vicinale di Cameretta e del tratto della vicinale antica Aurelia compresa tra il crocevia con la vicinale di Cameretta e la sottostazione elettrica, interessate dai lavori di scavo per posa in sotterraneo di condotte;

Considerato che il commissario delegato per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello è intervenuto sui sopraccitati tratti di strada con i lavori di realizzazione del collettore della rete Sud del progetto di risanamento ambientale della laguna di Orbetello;

Preso atto che in data 14 febbraio 2001 è stato effettuato un sopralluogo dai tecnici dell'ufficio del commissario, da quelli del comune di Orbetello, dalla ditta Camuzzi-Argengas, dalla Fisia Italimpianti al fine di valutare la possibilità di eseguire un unico intervento di ripristino;

Considerato che al predetto sopralluogo, su indicazione della Camuzzi-Argengas è stata invitata anche la ditta f.lli Massai per visionare il lavoro ed offrire un unico preventivo di spesa per tutto il tratto di strada compreso fra l'incrocio con la s.s. 440 e la discoteca New Line;

Richiamata la nota prot. 245 del 15 febbraio 2001 con cui l'ing. Lotti, in qualità di direttore dei lavori delle opere fognarie realizzate dal commissario ha individuato la corretta ripartizione del costo dell'intervento tra i soggetti interessati nel seguente modo:

1° tratto dall'incrocio con la s.s. 440 fino alla centrale Telecom per una lunghezza di m 250 è di competenza dei soggetti Camuzzi-Argengas, commissario delegato e Telecom;

2° tratto dalla centrale Telecom fino alla discoteca New Line per un lunghezza di 500 metri è di competenza dei soggetti Camuzzi-Argengas e commissario delegato;

Visto il preventivo del 15 febbraio 2001 inviato dalla ditta f.lli Massai di Grosseto in cui si prevede un costo totale di L. 49.658.000 oltre I.V.A. al 20% relativo agli interventi di ricarica con pietrischetto bitumato tipo binder e la formazione di tappetino di usura con conglomerato bituminoso per entrambi i tratti di strada;

Visto il parere favorevole in linea tecnica e di congruità dei prezzi redatto dall'ufficio del commissario, agli atti dell'ufficio, e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello;

Considerato che secondo quanto indicato dal predetto parere tecnico la ripartizione degli oneri tra i soggetti interessati risulta la seguente:

	1° tratto	2° tratto	Totale
Ufficio del commissario	5.517.554	16.552.662	22.070.220
Camuzzi Argengas	5.517.554	16.552.662	22.070.220
Telecom	5.517.554		5.517.554
TOTALE INTERVENTO . . .			49.657.994

Vista la nota prot. 286 del 21 febbraio 2001 con cui l'ufficio del commissario ha comunicato ai soggetti interessati la predetta ripartizione dei costi nonché le modalità per l'affidamento dei lavori, a carico del commissario medesimo, e per la effettuazione e il pagamento degli importi di competenza a carico di ciascun soggetto interessato pro quota, invitandoli a dare conferma di accettazione del preventivo e delle suddette modalità;

Considerato che ad oggi solo la Camuzzi-Argengas, con nota prot. n. 437 del 16 marzo 2001, ha comunicato la relativa accettazione;

Richiamata la nota prot. 601 del 18 aprile 2001 con cui l'ufficio del commissario informava il comune di Orbetello di essersi assunto l'onere di coordinare i vari interventi ma trovandosi nell'impossibilità di procedere, per il primo tratto di strada, alla sistemazione dell'intera larghezza della sede stradale richiedeva al comune stesso di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni nei confronti della Telecom;

Vista la nota prot. 615 del 23 aprile 2001 con cui il comune di Orbetello invitava l'ufficio del commissario e la CamuzziArgengas a provvedere alla sistemazione della strada in oggetto pur limitatamente alle parti interessate dai lavori di rispettiva competenza;

Ritenuto pertanto di provvedere alla sistemazione di 2/3 del primo tratto di strada e dell'intero secondo tratto affidando i lavori alla ditta f.lli Massai sulla base del preventivo citato, agli atti dell'ufficio, per un importo complessivo di L. 44.140.440 (€ 22.796,63) oltre I.V.A. al 20% di cui L. 22.070.220 (€ 11.398,31) oltre I.V.A. a carico del commissario delegato e L. 22.070.220 (€ 11.398,31) oltre I.V.A. a carico della Camuzzi-Argengas;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. numeri 2807/98 e n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/00 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di procedere al ripristino della ex s.s. 440 in località Madonella relativamente al primo tratto dall'incrocio con la s.s. 440 fino alla centrale Telecom per una lunghezza di m 250 e di un secondo tratto dalla centrale Telecom fino alla discoteca New Line per una lunghezza di 500 metri.

2. Di affidare alla ditta f.lli Massai l'esecuzione dei lavori di ripristino di 2/3 del primo tratto e dell'intero secondo tratto ovvero delle parti di strada danneggiate degli interventi realizzati dal commissario delegato e dalla ditta CamuzziArgengas, secondo quanto indicato dal preventivo agli atti dell'ufficio.

3. Di imputare ai fondi stanziati con ordinanza D.P.C. n. 2975/99 e n. 3097/00 esclusivamente l'importo di L. 22.070.220 (€ 11.398,31) oltre I.V.A. al 20% quale quota di competenza spettante al commissario delegato.

4. Di procedere alla liquidazione degli oneri di cui al precedente punto 3) su presentazione della fattura intestata al commissario delegato.

5. Di dare atto che i restanti oneri pari ad ulteriori L. 22.070.220 (€ 11.398,31) oltre I.V.A. al 20% saranno corrisposti alla ditta f.lli Massai dalla ditta Camuzzi-Argengas su presentazione della relativa fattura intestata direttamente a quest'ultima.

6. Di incaricare l'ufficio del commissario della verifica della regolare esecuzione degli interventi in oggetto.

7. Di trasmettere la presente ordinanza alla ditta F.lli Massai, alla ditta Camuzzi-Argengas, al comune di Orbetello, e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 10 maggio 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A9032

ORDINANZA 10 maggio 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Acquisto n. 40 formulari di identificazione per i rifiuti. (Ordinanza n. F/999).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel

comprensorio di Orbetello - monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato confermato l'incarico di vice commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Considerato che, come emerge dal piano strutturale per la laguna di Orbetello approvato con ordinanza commissariale n. F/703 del 2 agosto 1999, le operazioni di raccolta delle alghe rientrano negli interventi urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello e sono finalizzate ad evitare i fenomeni di proliferazione che, specialmente nel periodo estivo, potrebbero essere causa di crisi ambientali con relativa moria di fauna ittica;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/992 del 20 aprile 2001 con cui è stata approvata la perizia per la raccolta, e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello per una durata di novanta giorni;

Preso atto che nel corso della passata stagione estiva sono state raccolte circa 10.000 tonnellate di alghe;

Considerato che attualmente le operazioni di raccolta delle biomasse algali sono in fase iniziale e che si prevede un loro incremento con l'approssimarsi della stagione estiva;

Visto che una volta raccolte le alghe sono trasferite al sito di stoccaggio provvisorio e stabilizzazione in loc. Patanella, realizzato appositamente dal commissario per la laguna di Orbetello;

Considerato che il vice commissario delegato per l'emergenza ambientale, con ordinanze numeri F/546 del 19 gennaio 1999 e F/577 del 16 marzo 1999, ha acquistato mezzi idonei al trasporto delle alghe;

Richiamata la nota della amministrazione provinciale di Grosseto del 22 ottobre 1999 agli atti dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo della iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 30 del decreto legislativo n. 22/1997;

Considerato pertanto che, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 22/1997, durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione che deve essere redatto in quattro esemplari;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/860 del 12 maggio 2000 con cui il commissario ha acquistato dalla società «Ufficio moderno dell'Etruria» S.n.c. di Grosseto 50 formulari di identificazione rifiuti;

Ritenuto pertanto di acquistare anche quest'anno n. 40 formulari di identificazione dei rifiuti modello Buffetti 6619C4 per fronteggiare all'attività di trasporto delle alghe connessa alla raccolta;

Visto il preventivo del 27 aprile 2001 presentato dalla società «L'ufficio Moderno dell'Etruria» S.n.c. di Grosseto per l'acquisto di n. 40 formulari di identificazione dei rifiuti modello Buffetti 6619C4 un importo complessivo di L. 414.000 (€ 213,81), compresa I.V.A., allegato alla presente ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la lettera «*A*»;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. numeri 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di affidare la fornitura di n. 40 formulari di identificazione dei rifiuti modello Buffetti 6619C4, per un importo complessivo di L. 414.000 (€ 213,81), compresa I.V.A., come risulta da preventivo allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*» quale parte integrante e sostanziale.

2. Di imputare gli oneri di cui al precedente punto 1) ai fondi stanziati con ordinanza D.P.C. n. 2975/99.

3. Di incaricare l'ufficio del commissario di Grosseto di svolgere gli adempimenti connessi alla esecuzione della fornitura ed in particolare di inviare l'ordine alla ditta sopra indicata con l'indicazione dei tempi di consegna del materiale, nonché di verificare la corretta fornitura.

4. Di provvedere alla liquidazione del predetto importo alla società «L'ufficio moderno dell'Etruria» S.n.c. di Grosseto tramite la prefettura di Grosseto, su presentazione della fattura.

5. Di comunicare il presente atto alla società «L'ufficio moderno dell'Etruria» S.n.c. e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di pubblicarlo per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 10 maggio 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A9033

ORDINANZA 17 maggio 2001.

Eventi alluvionali 28 settembre-1° ottobre 1998. Ordinanza Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica. Proroga termini di ultimazione dei lavori. (Ordinanza n. G/1000).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi urgenti connessi agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre e il 1° ottobre;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1998 con cui il commissario ha approvato il primo stralcio del piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua, di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 gennaio 1999;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/608 del 28 aprile 1999 con la quale è stato approvato il secondo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 10 giugno 1999 e del 13 settembre 1999;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999 con la quale sono state approvate le «Disposizioni per la realizzazione, da parte degli enti attuatori, degli interventi compresi nel piano»;

Considerato che in base all'ordinanza sopra citata i termini per la consegna dei lavori sono fissati in novanta giorni decorrenti dalla presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile e le opere devono essere completate entro i successivi nove mesi;

Preso atto pertanto che il termine perentorio per il completamento degli interventi previsti nel primo stralcio del piano è il 25 gennaio 2000, per quelli inseriti nel secondo stralcio è il 9 giugno 2000 e il 12 settembre 2000, per quelli del terzo stralcio è il 5 aprile 2001;

Visto che nel primo stralcio del piano degli interventi di cui all'ordinanza G/533/98 è stato inserito l'intervento n. 717 descritto nella tabella allegata sotto la lettera «*A*»;

Visto che nel secondo stralcio del piano degli interventi di cui all'ordinanza n. G/608/99 sono inseriti gli interventi numeri 439, 351, 353, 473 e 350 descritti nella tabella allegata sotto la lettera «*A*»;

Visto che nel terzo stralcio del piano degli interventi di cui all'ordinanza n. G/796/00 sono inseriti gli interventi numeri 327.1 e 478 descritti nella tabella allegata sotto la lettera «*A*»;

Viste le note degli enti attuatori con le quali relativamente ai suddetti interventi si è provveduto a chiedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori con l'indicazione del nuovo termine di scadenza riportato nella tabella allegata sotto la lettera «*A*»;

Viste le motivazioni addotte dagli enti attuatori sinteticamente riportate nella suddetta tabella, le quali risultano congrue e tecnicamente apprezzabili;

Richiamato il punto 1.3. del disciplinare per l'attuazione degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99 secondo cui rispetto alla copertura finanziaria indicata nel piano non sono consentiti aumenti di spesa per la realizzazione delle opere e, se effettuati, sono posti a carico dell'ente attuatore ferme restando le conseguenti responsabilità;

Ordina:

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori relativi agli interventi citati in premessa e meglio descritti nella scheda allegata al presente provvedimento sotto la lettera «*A*» come parte integrante e sostanziale è prorogato fino alle nuove scadenze individuate a fianco di ciascun intervento.

2. Eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alla proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui al punto 1, qualora risultino superiori al finanziamento dell'intervento indicato nel piano, sono a carico dell'ente attuatore come previsto al punto 1.3 del disciplinare per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza commissariale n. G/550/99.

3. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato facente parte integrante e sostanziale, è comunicato agli enti attuatori nonchè per opportuna conoscenza al dipartimento della protezione civile.

4. Il presente provvedimento è pubblicato per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana in quanto conclusivo di procedimento.

Firenze, 17 maggio 2001

Il vice commissario: FRANCI

01A9034

ORDINANZA 24 maggio 2001.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre ed il 1º ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1º ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 473: «Fiume Camaiore. Demolizione e ricostruzione ponte Cavallini». Ente attuatore: comune di Camaiore. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Importo L. 1.124.779.200 (€ 580.899,98). Presa d'atto. (Ordinanza n. G/1001).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1º ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento protezione civile n. 2853 del 1º ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e il 1º ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento protezione civile n. 2880 del 13 novembre 1998 con la quale per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2853/98 la regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale di ventiquattro miliardi;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/608 del 23 aprile 1999, con la quale è stato approvato il secondo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 10 giugno 1999;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/796 dell'11 gennaio 2000, con la quale è stato approvato il terzo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 25 febbraio 2000;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.1 e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/560 del 9 febbraio 1999 relativa a «Disposizioni per il controllo di gestione degli interventi compresi nel piano»;

Richiamata l'ordinanza n. G/864 del 19 maggio 2000 con la quale si è preso atto del progetto relativo all'intervento in oggetto per complessive L. 900.000.000 (€ 464.811,21) e che a seguito dell'affidamento dei lavori l'importo, su comunicazione dell'ente attuatore, è stato rimodulato per L. 884.779.200 (€ 456.950,33);

Ravvisata la necessità da parte dell'ente attuatore di integrare l'intervento con fondi propri per L. 240.000.000 (€ 123.949,66) i quali verranno evidenziati nella prossima rimodulazione del piano;

Visto che in data 16 maggio 2001 con nota n. 16445 di protocollo il comune di Camaiore - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 473 per complessive L. 1.124.779.200 (€ 580.899,98);

Preso atto come risulta dalla comunicazione B del 16 maggio 2001, n. 16445 di protocollo, trasmessa dall'ente attuatore, che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99;

Preso atto che per il presente intervento non sono state adottate specificate direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98;

Ordina:

1. È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 473: «Fiume Camaiore. Demolizione e ricostruzione ponte Cavallini» di cui ente attuatore è il comune di Camaiore per l'importo complessivo di L. 1.124.779.200 (€ 580.899,98) di cui L. 240.000.000 (€ 123.949,66) a carico dell'ente attuatore, approvata con delibera di giunta municipale n. 124 del 2 maggio 2001.

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

3. L'adeguamento dell'importo dell'intervento sarà effettuato, ai fini del piano, con la prossima rimodulazione del medesimo.

4. Di trasmettere al Dipartimento della protezione civile e all'ente attuatore la presente ordinanza.

5. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nel bollettino ufficiale della regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 18 del 15 maggio 1996.

Firenze, 24 maggio 2001

Il vice commissario: FRANCI

01A9035

ORDINANZA 28 maggio 2001.

Eventi ambientali nella laguna di Orbetello. Prosecuzione dell'attività di raccolta delle biomasse algali nella laguna di Ponente. Ordinanza commissariale n. F/678 del 15 giugno 1999. Approvazione della relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1002).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE - OTTOBRE 1998

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive modifiche e integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori ventidue miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza del D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza decreto D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/678 del 15 giugno 1999 con cui è stata approvata la perizia per i lavori relativi alla «Prosecuzione attività di raccolta delle biomasse algali laguna di Ponente - completamento giugno 1999» e ne è stata affidata l'esecuzione alla Orbetello Pesca Lagunare;

Considerato che i lavori sono stati consegnati il 15 giugno 2000 dall'ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori;

Visto il contratto n. 12 del 17 giugno 1999 tra il commissario delegato per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello e la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati ultimati il 30 giugno 1999 e quindi in tempo utile contrattualmente stabilito, come risulta da apposito verbale di ultimazione dei lavori redatto;

Considerato che il commissario ha liquidato acconti alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. un importo di L. 148.081.000 (€ 76.477,45) e che pertanto rimane un credito netto a favore della ditta di L. 8.618.507 (€ 4.451,08) oltre IVA al 20%;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 31 marzo 2001 dall'ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge un economia complessiva di L. 7.436.820 (€ 3.840,79);

Considerato che con ordinanza commissariale F/678 del 15 giugno 1999 di approvazione della perizia, la direzione e contabilità dei lavori e la verifica della regolare esecuzione sono state affidate all'ing. Francesco Martino;

Considerato che dalla contabilità finale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Considerato inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del restante importo dovuto alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. per l'importo complessivo di L. 8.618.507 (€ 4.451,08) oltre IVA al 20%;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione redatto in data 31 marzo 2001 dall'ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori, relativo alla prosecuzione dell'attività di raccolta delle biomasse algali nella laguna di Ponente.

2. Di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della ditta Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. l'importo a saldo pari a L. 8.618.507 (€ 4.451,08) oltre IVA al 20% come indicato nel certificato di regolare esecuzione;

3. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

4. Di prendere atto che la somma di L. 7.436.820 (€ 3.840,79) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

5. Di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 28 maggio 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A9036

ORDINANZA 28 maggio 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Approvazione di una perizia generale relativa ad un complesso di attività, forniture e prestazioni legate all'emergenza ambientale della laguna di Orbetello. (Ordinanza n. F/1003).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive modifiche ed integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato confermato l'incarico di vice commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza n. F/857 dell'8 maggio 2000 con cui è stato affidato all'ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla «assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello»;

Vista la perizia redatta a consuntivo dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto «Perizia generale relativa ad un complesso di attività, forniture e prestazioni legate all'emergenza ambientale della laguna di Orbetello», allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*» come parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la citata perizia riepiloga alcuni interventi indifferibili ed urgenti autorizzati per le vie brevi al fine di scongiurare situazioni di grave rischio ambientale per la laguna di Orbetello e che tali interventi sono contabilizzati a consuntivo;

Preso atto che i lavori suddetti sono stati effettuati tutti dall'impresa Laurenti Marino di Grosseto che già operava per conto del commissario e che si è resa disponibile e reperibile in tutti i casi di estrema necessità ed urgenza verificatisi;

Visto il quadro economico della perizia per un importo complessivo di L. 142.645.618 (€ 73.670,31) il tutto come meglio specificato nel seguente prospetto:

Importo dei lavori a base d'asta	122.943.781
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI . . .	122.943.781
IVA su lavori al 10%	12.294.378
Spese tecniche di progettazione comprensivi di IVA e C.N.P.A.I.A.	6.172.882
Iva su spese tecniche	1.234.576
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE . . .	19.701.837
TOTALE PERIZIA . . .	142.645.618

Verificato che i lavori in oggetto non rientrano in quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 494/1996 come modificato dal decreto legislativo n. 528 del 1999 e che non è necessaria la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento nonché la notifica preliminare;

Vista la nota prot. 596 del 17 aprile 2001 con cui l'impresa Laurenti Marino dichiara di accettare tutti i patti, prezzi e condizioni indicate nella perizia in oggetto;

Visti la relazione del direttore dei lavori al conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dall'ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori da cui risulta che:

1) i lavori riepilogati nella perizia in oggetto sono stati eseguiti dalla ditta secondo le indicazioni della direzione tecnica dei lavori;

2) che il loro ammontare complessivo risulta di L. 122.943.781 oltre va al 20%;

3) che l'impresa ha ottemperato a tutte le disposizioni e ordini impartiti dalla D.L.;

Ritenuto pertanto di liquidare su presentazione della fattura alla ditta Laurenti Marino di Grosseto gli oneri per l'esecuzione del complesso dei lavori indicati nella perizia in oggetto pari a L. 122.943.781 (€ 63.495,16) oltre IVA al 10%;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la «Perizia generale relativa ad un complesso di attività, forniture e prestazioni legate all'emergenza ambientale della laguna di Orbetello» che, redatta dall'ing. Martino, viene allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*» come parte integrante e sostanziale.

2. Di prendere atto che il complesso dei lavori in oggetto sono stati effettuati dalla ditta Laurenti Marino di Grosseto.

3. Di approvare il quadro economico della perizia per un importo complessivo di L. 142.645.618 (€ 73.670,31) il tutto come meglio specificato nel seguente prospetto:

Importo dei lavori a base d'asta	122.943.781
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI . . .	122.943.781
IVA su lavori al 10%	12.294.378
Spese tecniche di progettazione comprensivi di IVA e C.N.P.A.I.A.	6.172.882
IVA su spese tecniche	1.234.576
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE . . .	19.701.837
TOTALE PERIZIA . . .	142.645.618

4. Di imputare gli oneri di cui al precedente punto 3) ai fondi stanziati con ordinanze D.P.C. n. 2975/1999 e 3097/2000.

5. Di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dall'ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori della «Perizia generale relativa ad un complesso di attività, forniture e prestazioni legate all'emergenza ambientale della laguna di Orbetello».

6. Di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della ditta Laurenti Marino di Grosseto gli oneri relativi al complesso degli interventi in oggetto pari a L. 122.943.781 (€ 63.495,16) oltre IVA al 10% come indicato nel certificato di regolare esecuzione.

7. Di prendere atto che la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

8. Di trasmettere la presente ordinanza all'ing. Martino, alla ditta Laurenti Marino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporre la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 28 maggio 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A9037

ORDINANZA 28 maggio 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori di realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna - Opere edili. Approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1004).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza dei Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999, sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello-Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000, con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello-Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000, con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza n. F/692 del 13 luglio 1999, con cui è stata approvata la perizia per la realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna, redatta dall'ing. Francesco Martino;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/748 del 4 ottobre 1999, con cui sono stati affidati alla cava Albegna Marsiliana l'esecuzione delle opere civili relative alla realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna per un importo complessivo di L. 410.119.699 (€ 211.809.15) oltre IVA al 10%;

Considerato che i lavori sono stati consegnati il 14 ottobre 1999, dall'ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori;

Visto il contratto n. 25 del 12 novembre 1999, tra il commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello e la cava Albegna Marsiliana S.r.l.;

Considerato che con ordinanza n. F/880 del 31 maggio 2000 è stata approvata la perizia suppletiva a seguito della quale è stato redatto l'atto di sottomissione n. 56 in data 23 giugno 2000;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 14 ottobre 1999 e, successivamente sospesi in data 16 ottobre 1999 e in data 19 novembre 1999 e prorogati per ulteriori dieci giorni;

Considerato che i lavori sono stati ultimati il 2 marzo 2000, e quindi in tempo utile contrattualmente stabilito, come risulta da apposito verbale di ultimazione dei lavori redatto dal D.L.;

Considerato che il commissario ha liquidato acconti alla cava Albegna Marsiliana per un importo complessivo di L. 416.140.395 (€ 21.489,97) e che pertanto rimane un credito netto a favore della ditta di L. 2.091.158 (€ 1.079,99) oltre IVA al 10%;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 26 aprile 2001, dall'ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori, emerge una economia complessiva di L. 8.025.292 (€ 4.144,71);

Considerato che dalla contabilità finale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Considerato inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa, aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del restante importo dovuto alla cava Albegna Marsiliana S.r.l. per l'importo complessivo di L. 2.091.158 (€ 1.079,99) oltre IVA al 10%;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione redatto in data 26 aprile 2001 dall'ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori, relativa ai lavori di esecuzione delle opere edili per la realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna.

2. Di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della cava Albegna Marsiliana S.r.l. l'importo a saldo pari a L. 2.091.158 (€ 1.079,99) oltre IVA al 10%; come indicato nel certificato di regolare esecuzione.

3. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisita agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

4. Di prendere atto che la somma di L. 8.025.292 (€ 4.144,71) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

5. Di trasmettere la presente ordinanza alla cava Albegna Marsiliana S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 28 maggio 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A9038

ORDINANZA 28 maggio 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Acquisto tubo e lubrificante per pompa utilizzata nell'impianto di stoccaggio provvisorio delle biomasse algali in località Patanella di Orbetello. (Ordinanza n. F/1005).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza dei Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999, sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello-Monte Argentario;

Vista l'ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000, con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello-Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000, con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata inoltre l'ordinanza n. F/692 del 13 luglio 1999, con cui è stata approvata la perizia per la realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna;

Considerato che con ordinanza n. F/844 del 20 aprile 2000 è stato approvato il progetto per la rea-

lizzazione della condotta in pressione per l'immissione del percolato nella pubblica fognatura mediante una elettropompa di tipo VIP 40C;

Preso atto che durante la raccolta delle alghe il percolato che si accumula nell'impianto di stoccaggio provvisorio viene smaltito attraverso la suddetta condotta in pressione;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/992 del 20 aprile 2001, con cui è stata approvata la perizia per la raccolta delle alghe nella laguna di ponente, e che la raccolta è tutt'ora in corso;

Considerato che, al fine di prevenire un interruzione prolungata dovuta ai tempi di consegna dei ricambi si ritiene necessario l'acquisto delle parti più usurabili della pompa nonché dei materiali di consumo;

Considerato che l'ufficio del commissario ha provveduto, per le vie brevi, a richiedere un preventivo alla ditta Pompe ing. Calella, in qualità di ditta produttrice della pompa;

Visto il preventivo, agli atti dell'ufficio, pervenuto in data 8 maggio 2001, per un importo complessivo di L. 612.000 (€ 316,07) oltre IVA al 20% relativo all'acquisto di un tubo in gomma e di 15 litri di lubrificante;

Visto il parere tecnico di congruità redatto dall'ufficio di Grosseto;

Ritenuto pertanto di procedere all'acquisto del tubo di ricambio in gomma per pompa tipo VIP 40 C e 15 litri di lubrificante al fine di garantire la sicurezza e la continuità dell'esercizio;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di affidare alla ditta Pompe ing. Calella di Azzate (Varese), la fornitura di tubo di ricambio in gomma per pompa di tipo VIP 40 C e 15 litri di lubrificante secondo le modalità indicate nel preventivo agli atti dell'ufficio.

2. Di imputare ai fondi stanziati con ordinanze D.P.C. n. 2975/2000 e n. 3097/2000 l'importo complessivo di L. 612.000 (€ 316,07) oltre IVA al 20%.

3. Di affidare all'ufficio del commissario di svolgere gli adempimenti connessi alla esecuzione della fornitura ed in particolare di inviare l'ordine alla ditta sopra indicata con l'indicazione dei tempi di consegna del materiale, nonché di verificare la corretta fornitura.

4. Di provvedere alla liquidazione dell'importo di cui al punto 2) alla società «Pompe ing. Calella» di Azzate (Varese) tramite la prefettura di Grosseto, su presentazione della fattura.

5. Di trasmettere la presente ordinanza alla Pompe ing. Calella e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza e di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 28 maggio 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A9039

ORDINANZA 28 maggio 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Adempimenti amministrativi relativi alla tassa di stazionamento. (Ordinanza n. F/1006).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Considerato che, come emerge dal piano strutturale per la laguna di Orbetello approvato con ordinanza commissariale n. F/703 del 2 agosto 1999, le operazioni di raccolta delle alghe rientrano negli interventi urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello e sono finalizzate ad evitare i fenomeni di prolifera-

zione che, specialmente nel periodo estivo, potrebbero essere causa di crisi ambientali con relativa moria di fauna ittica;

Visto che per lo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento delle alghe sono stati acquistati n. 2 natanti raccoglialghe modello Ecolag dalla Ecolag S.r.l. di Mestre (Venezia) ed un rimorchiatore denominato Palombara;

Considerato che con ordinanza commissariale n. F/879 del 31 maggio 2000 è stata affidata all'agenzia Palombo S.n.c. di Porto S. Stefano la regolarizzazione della documentazione di circolazione relativa ai natanti raccoglialghe operanti in laguna comprensiva di controllo delle carte di circolazione dei mezzi, passaggi di proprietà non ancora effettuati, regolarizzazione delle revisioni periodiche degli organi competenti, adeguamento alle normative vigenti in materia di navigazione e tutto ciò che si renda necessario nel corso di questa gestione commissariale;

Vista la nota del 2 febbraio 2000 con cui l'agenzia Palombo segnalava oltre alla variazione di classificazione di servizio, la necessità dell'obbligo del pagamento della tassa di stazionamento secondo la lunghezza e la vetustà dei mezzi;

Vista la nota prot. 807 del 23 maggio 2001, agli atti dell'ufficio, con cui l'agenzia Palombo S.n.c. comunica gli importi della tassa di stazionamento relativa ai natanti raccoglialghe Ecolga X-15, Ecolag X14 e rimorchiatore «Palombara» per un importo complessivo di L. 2.765.000 (€ 1.428,00);

Visto il parere tecnico favorevole redatto dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello;

Preso atto che la tassa di stazionamento dovrà essere pagata con apposito modulo di versamento intestato alla tesoreria provinciale dello Stato - sez. Roma;

Ritenuto pertanto di provvedere al pagamento della tassa di stazionamento in oggetto;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/00 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di prendere atto che i natanti del commissario sono sottoposti agli adempimenti amministrativi relativi al pagamento della tassa di stazionamento secondo criteri di lunghezza e vetustà dei mezzi.

2. Di provvedere al pagamento della tassa di stazionamento dei natanti Ecolag X-14, Ecolag X15 e del rimorchiatore Palombara per un importo complessivo di L. 2.765.000 (€ 1.428,00);

3. Di autorizzare la prefettura di Grosseto al pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) mediante apposito modulo di versamento in c/c/p n. 21524004 intestato alla tesoreria dello Stato - sez. Roma - tassa di stazionamento legge n. 171/1989.

4. Di imputare gli oneri di cui al punto 2) ai fondi stanziati con ordinanze D.P.C. n. 2975/1999 e n. 3097/2000.

5. Di trasmettere la presente ordinanza all'agenzia Palombo S.n.c., di Porto S. Stefano e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel BURT.

Firenze, 28 maggio 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A9040

ORDINANZA 28 maggio 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori di somma urgenza per la bonifica dell'area lagunare prospiciente la costa in località Macelli da uno sversamento di idrocarburi attraverso la fognatura comunale. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1007).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000,

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/964 del 8 gennaio 2001 con cui è stata approvata la perizia per i «Lavori di somma urgenza per la bonifica dell'area lagunare prospiciente la costa in località Macelli da uno sversamento di idrocarburi attraverso la fognatura comunale» e se ne affidava l'esecuzione alla ditta C.N. Talamone di Talamone per un importo totale di L. 290.000.000 di cui L. 237.000.000 per lavori e L. 53.000.000 per somme a disposizione;

Considerato che l'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997, comma 2, prevede che chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determini un pericolo concreto ed attuale di superamento dei medesimi limiti, è tenuto a provvedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica, e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento;

Considerato che, con nota prot. 7944 del 13 dicembre 2000, l'avv. Francesco Amerini in qualità di presidente della R.A.M.A. S.p.a. ha comunicato di aver verificato, che per cause indipendenti dalla volontà dell'azienda, una cisterna del deposito di Orbetello ha disperso parte del contenuto di gasolio per autotrazione;

Visto il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge redatto in data 11 dicembre 2000 dal geom. Fabrizio Rubegni dell'ufficio del commissario in qualità di direttore dei lavori e sottoscritto dalle parti;

Visto il contratto n. 78 del 29 gennaio 2001 tra il commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello e la ditta C.N. Talamone;

Considerato che i lavori sono stati ultimati il 14 gennaio 2001 e quindi in tempo utile contrattualmente stabilito, come risulta da apposito verbale di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in data 15 gennaio 2001;

Considerato che l'ammontare dei lavori, contabilizzato al netto del conto finale confermato in L. 221.615.000 è inferiore alle somme autorizzate e che il commissario ha liquidato acconti alla C.N. Talamone un importo di L. 210.100.000 (€ 108.455,94) e che pertanto rimane un credito netto a favore della ditta di L. 11.515.000 (€ 5.947,00) oltre IVA al 20%;

Vista la nota prot. 363 del 5 marzo 2001 con cui è stato richiesto alla Rama S.p.a. il rimborso degli oneri sostenuti dal commissario pari a L. 269.493.000 (€ 139.181,51) compresa IVA al 20%;

Vista la contabilità finale, agli atti dell'ufficio, che contiene i documenti contabili dei lavori da cui risulta che le somme effettivamente sostenute per i lavori in oggetto sono pari a L. 269.493.000 (€ 139.181,51) di cui L. 221.615.000 per lavori come da stato finale, L. 3.555.000 per spese di progettazione ex art. 18 legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e L. 44.323.000 per IVA al 20% sull'importo dei lavori;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 10 aprile 2001 dal geom. Fabrizio Rubegni dell'ufficio del commissario in qualità di direttore dei lavori, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 20.507.000 (€ 10.590,98);

Considerato che con ordinanza commissariale F/964 dell'8 gennaio 2001 di approvazione della perizia principale, la direzione e contabilità dei lavori e la verifica della regolare esecuzione sono state affidate all'ufficio del commissario per la laguna di Orbetello;

Considerato che dalla contabilità finale risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Vista la dichiarazione del direttore dei lavori che tiene luogo agli avvisi *ad opponendum* e che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dalla esecuzione dei lavori relativi all'intervento in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del restante importo dovuto alla C.N. Talamone per l'importo complessivo di L. 11.515.000 (€ 5.947,00) oltre IVA al 20%;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e n. 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/00 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione redatto in data 10 aprile 2001 dal geom. Fabrizio Rubegni in qualità di direttore dei lavori, relativo ai «Lavori di somma urgenza per la bonifica dell'area lagunare prospiciente la costa in località Macelli da uno sversamento di idrocarburi attraverso la fognatura comunale».

2. Di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della ditta CN. Talamone l'importo a saldo pari a L. 11.515.000 (€ 5.947,00) oltre IVA al 20%; come indicato nel certificato di regolare esecuzione.

3. Di prendere atto che la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

4. Di prendere atto che la somma di L. 20.507.000 (€ 10.590,98) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

5. Che la Rama S.p.a. corrisponda al commissario delegato l'importo complessivo di L. 269.493.000 (€ 139181,51) di cui L. 221.615.000 per lavori come da stato finale, L. 3.555.000 per spese di progettazione ex art. 18 legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e L. 44.323.000 per IVA al 20% sull'importo dei lavori.

6. Che gli oneri di cui al precedente punto 6) siano corrisposti dalla Rama S.p.a. al commissario delegato entro quarantacinque giorni dalla notifica del presente provvedimento a titolo di rimborso delle spese sostenute per i «Lavori di somma urgenza per la bonifica dell'area lagunare prospiciente la costa in località Macelli da uno sversamento di idrocarburi attraverso la fognatura comunale».

7. Di notificare la presente ordinanza alla Rama S.p.a. in via Topazio 12, - 58100 Grosseto;

8. Di trasmettere la presente ordinanza alla ditta C.N. Talamone di Talamone e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 28 maggio 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A9041

ORDINANZA 28 maggio 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Interventi di ripristino grigliati e piani di cattura in diversi siti della laguna di Orbetello. Affidamento. (Ordinanza n. F/1008).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - monte Argentario;

Vista l'ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato confermato l'incarico di vice commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Considerato che, come emerge dal piano srutturale per la laguna di Orbetello approvato con ordinanza commissariale n. F/703 del 2 agosto 1999, le operazioni di raccolta delle alghe rientrano negli interventi urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello e sono finalizzate ad evitare i fenomeni di proliferazione che, specialmente nel periodo estivo, potrebbero essere causa di crisi ambientali con relativa moria di fauna ittica;

Verificato che alcune griglie poste alle peschiere e sul canale navigabile risultano danneggiate e che è necessario provvedere con interventi di manutenzione straordinaria o di sostituzione, come risulta anche dal rapporto informativo in data 2 marzo 2001 redatto dal geom. Alberto Salvestroni, professionista incaricato dal commissario ai sensi dell'ordinanza n. F/903 de 30 giugno 2000;

Considerato che per l'approssimarsi della stagione estiva sarà necessario procedere all'attivazione delle idrovore, che la circolazione forzata unidirezionale provocherà una notevole sollecitazione dei grigliati per l'ammalarsi di materiale galleggiante;

Richiamate l'ordinanza commissariale n. F/993 del 20 aprile 2001 con cui è stata approvata la perizia per gli «interventi di ripristino dei grigliati e piani di cattura in diversi siti della laguna di Orbetello» ed è stata autorizzata la procedura della trattativa privata con gara ufficiosa tra imprese idonee;

Considerato che con nota del 30 aprile 2000 sono stati richiesti i preventivi per la fornitra in oggetto con l'indicazione dei prezzi unitari delle diverse tipologie di manufatti alle seguenti ditte:

B.L. S.n.c.;

Officina T.M. S.r.l.;

Friulana Costruzioni S.r.l.;

Scuola S.n.c.;

Simar Romagnoli;

Preso atto che solo la ditta B.L. S.n.c. di Albignasego (Pordenone), con nota prot. 710 dell'8 maggio 2001 ha inviato un'offerta per la fornitura richiesta;

Considerato che l'ufficio del commissario con nota prot. 782 del 18 maggio 2001 ha invitato la B.L. S.n.c. a presentare un ulteriore preventivo adeguato alle necessità contingenti della laguna di Orbetello indicando i prezzi complessivi per le diverse tipologie e quantità di manufatti;

Vista l'offerta inviata dalla B.L. S.n.c. per un importo complessivo di L. 36.000.000 (€ 18.592,44) oltre I.V.A. al 20% comprensivo degli oneri di trasporto per la fornitura di 47 manufatti di diversa tipologia, il tutto come meglio specificato nel preventivo allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*» quale parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale di aggiudicazione per la fornitura di gragliati e piani di cattura da utilizzare nei canali della laguna di Orbetello, redatto il 21 maggio 2001 dall'ufficio del commissario, in cui si ritiene congruo il prezzo offerto dalla ditta B.L. S.n.c. di Albignasego (Pordenone) e si propone l'affidamento della fornitura in oggetto a tale ditta;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. numeri 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/00 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di affidare alla B.L. S.n.c. di Bastianello & Lanaro di Albignasego gli interventi di ripristino grigliati e piani di cattura in diversi siti della laguna di Orbetello ed in particolare la formula di 47 nuove griglie per un importo complessivo di L. 36.000.000 (€ 18.592,44) oltre I.V.A. al 20% comprensivo degli oneri di trasporto, in conformità a quanto indicato nell'offerta presentata dalla ditta, allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*» quale parte integrante e sostanziale.

2. Di imputare gli oneri di cui al presente punto 1) ai fondi stanziati con ordinanze D.P.C. numeri 2975/99 e 3097/00.

3. Di affidare all'ing. Francesco Martino la direzione dei lavori ed, in particolare, di affidargli la verifica della regolare esecuzione della fornitura.

4. Di comunicare il presente atto alla società B.L. S.n.c. di Albignasego, all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di pubblicarlo per estratto sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 28 maggio 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A9042

ORDINANZA 28 maggio 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di Levante - Maggio 2001. (Ordinanza n. F/1009).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n F/857 dell'8 maggio 2000 con la quale viene affidato l'incarico professionale al dott. ing. Francesco Martino per attività di assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna;

Richiamato il piano strutturale per il recupero della laguna di Orbetello approvato con ordinanza n. F/703 del 2 agosto 1999;

Richiamato il rapporto del 27 aprile 2001 agli atti dell'ufficio, in cui il dott. Lenzi, in collaborazione con l'attuale gestione commissariale evidenzia un nuovo cambiamento dell'assetto vegetazionale che, attraverso l'eutrofizzazione imputabile ai nutrienti, produce un forte sviluppo macroalgale;

Vista la perizia per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello elaborata dall'ing. Francesco Martino e avente ad oggetto, «Interventi relativi alla laguna di Levante - Maggio 2001», allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «A» come parte integrante e sostanziale;

Preso atto che l'obiettivo minimo contrattuale di raccolta che si intende perseguire è pari a circa 1800 tonnellate di alghe da avviare allo stoccaggio provvisorio;

Considerato che il vice commissario, con ordinanze numeri F/546 del 19 gennaio 1999 e F/577 del 16 marzo 1999, ha acquistato mezzi idonei al trasporto delle alghe;

Dato atto che, per quanto attiene al trasporto, il vice commissario può quindi provvedere direttamente con i mezzi di sua proprietà attribuendo alla medesima impresa affidataria del servizio di raccolta, anche il servizio di guida e gestione del mezzo;

Richiamata la nota della amministrazione provinciale di Grosseto del 22 ottobre 1999 agli atti dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo della iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti;

Considerata la necessità e l'urgenza di attivare immediatamente la prestazione di servizi per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello, ricorrendo alle prestazioni di una ditta dotata della necessaria professionalità nonché di personale idoneo per la conduzione dei mezzi in disponibilità del commissario;

Considerato che la società Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. risulta essere dotata della professionalità e competenza tecnica sopra richiamate;

Preso atto che ai sensi della perizia in precedenza citata non è necessario procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione e la redazione del piano di sicurezza ex art. 12 del decreto legislativo n. 494/1996 poiché il numero di uomini giorno risulta inferiore a 300 u/g, ma, trattandosi di attività comportanti particolari rischi, è necessario procedere alla notifica preliminare di cui all'art. 11 del predetto decreto legislativo;

Ritenuto di attribuire tale adempimento all'ing. Francesco Martino, il quale dovrà altresì curare, in mancanza del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 494/1996, che nel cantiere non vengano impiegati contemporaneamente più di 20 lavoratori ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, del predetto decreto;

Ritenuto di incaricare l'lng. Francesco Martino della direzione lavori e degli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulano di identificazione rifiuti previsti dal decreto legislativo n. 22/1999 e successive modificazioni;

Visto il quadro per l'importo complessivo del servizio di L. 145.000.000 (€ 74.886,25) di cui L. 81.888.621 (€ 42.291,94) per lavori e L. 63.111.379 (€ 32.594,30), il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico:

	Lire
Attività di raccolta	81.888.621
Totale importo dei lavori a base d'asta	81.888.621
I.V.A. sui lavori al 10%	8.188.862
Spese tecniche complessive	8.188.862
I.V.A. per spese tecniche	1.637.772
Oneri per trasporto alghe	26.017.680
I.V.A. su trasporto al 10%	2.601.768
Oneri per eventuale alaggio mezzi	5.000.000
Lavori in economia e imprevisti	11.476.435
Totale somme a disposizione	63.111.389
TOTALE PERIZIA . . .	145.000.000

Vista la nota agli atti dell'ufficio redatta dalla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. con cui la società dichiara di essere disponibile ad assumere il servizio alle condizioni indicate nella perizia in oggetto;

Visto lo schema di contratto tra il commissario e la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «B»;

Visto il parere favorevole in linea tecnica espresso dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. numeri 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/00 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la perizia per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto «Interventi relativi alla laguna di Levante - maggio 2001», allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*».

2. Di approvare il quadro economico per l'importo complessivo del servizio L. 145.000.000 (€ 74.886,25) di cui L. 81.888.621 (€ 42.291,94) per lavori e L. 63.111.379 (€ 32.594,30), il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico:

	Lire
Attività di raccolta	81.888.621
Totale importo dei lavori a base d'asta	81.888.621
I.V.A. sui lavori al 10%	8.188.862
Spese tecniche complessive	8.188.862
I.V.A. per spese tecniche	1.637.772
Spese tecniche complessive	1.637.772
Oneri per trasporto alghe	26.017.680
I.V.A. su trasporto al 10%	2.601.768
Oneri per eventuale alaggio mezzi	5.000.000
Lavori in economia e imprevisti	11.476.435
Totale somme a disposizione	63.111.389
TOTALE PERIZIA . . .	145.000.000

3. Di affidare a trattativa privata alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., con sede in Orbetello, via Leopardi n. 9, la prestazione dei servizi relativi alla raccolta delle masse algali, guida degli automezzi commissariali per il relativo trasporto e stoccaggio provvisorio in località Patanella, secondo le modalità e le condizioni di cui allo schema di contratto per l'importo di L. 81.888.621 oltre I.V.A. al 10%.

4. Di approvare lo schema di contratto tra il commissario e la Società allegata sotto la lettera «*B*» alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale.

5. Affidare la direzione dei lavori all'ing. Francesco Martino, di incaricarlo a provvedere alla notifica di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 494/1996 ed, in particolare, di affidargli tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

6. Di affidare inoltre all'ing. Francesco Martino tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione e dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dal decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni.

7. Di imputare gli oneri di cui al punto 2) ai fondi stanziati con ordinanze D.P.C. numeri 2975/99 e 3097/00.

8. Di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'ing. Martino, alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 28 maggio 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A9043

ORDINANZA 31 maggio 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di Levante - Giugno 2001. Secondo turno. (Ordinanza n. F/1010).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulterior 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n F/857 dell'8 maggio 2000 con la quale viene affidato l'incarico professionale al dott. ing. Francesco Martino per attività di assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna;

Richiamato il piano strutturale per il recupero della laguna di Orbetello, approvato con ordinanza n. F/703 del 2 agosto 1999;

Richiamata la nota del 31 marzo 2001 con cui il dott. Lenzi sottolinea l'esigenza di avviare l'attività di rimozione delle biomasse algali nella laguna di Levante;

Richiamato il rapporto del 27 aprile 2001 agli atti dell'ufficio, in cui il dott. Lenzi, in collaborazione con l'attuale gestione commissariale evidenzia un nuovo cambiamento dell'assetto vegetazionale che, attraverso l'eutrofizzazione imputabile ai nutrienti, produce un forte sviluppo macroalgale;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/1009 del 28 maggio 2001 con cui è stata approvata la perizia per la «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello - Interventi relativi alla laguna di Levante - Maggio 2001;

Considerato che l'improvviso incremento termico può determinare un brusco innalzamento della soglia di rischio ambientale, per evitare il quale risulta indispensabile incrementare le attività di raccolta instaurando un doppio turno di raccolta nella zona di laguna già interessata dalla raccolta;

Vista la perizia elaborata dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto la «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello - Interventi relativi alla laguna di Levante - giugno 2001 - Secondo turno», allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*» come parte integrante e sostanziale;

Preso atto che l'obiettivo minimo contrattuale di raccolta che si intende perseguire è pari a circa 1200 tonnellate di alghe da avviare allo stoccaggio provvisorio;

Considerato che il vice commissario, con ordinanze n. F/546 del 19 gennaio 1999 e n. F/577 del 16 marzo 1999, ha acquistato mezzi idonei al trasporto delle alghe;

Dato atto che, per quanto attiene al trasporto, il vice commissario può quindi provvedere direttamente con i mezzi di sua proprietà attribuendo alla medesima impresa affidataria del servizio di raccolta, anche il servizio di guida e gestione del mezzo;

Richiamata la nota della amministrazione provinciale di Grosseto del 22 ottobre 1999 agli atti dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo della iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti;

Considerata la necessità e l'urgenza di attivare immediatamente la prestazione di servizi per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello, ricorrendo alle prestazioni di una ditta dotata della necessaria professionalità nonché di personale idoneo per la conduzione dei mezzi in disponibilità del commissario;

Evidenziato che con la citata ordinanza commissariale n. F/1009 del 28 maggio 2001 è stata affidata l'esecuzione alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l.;

Considerato che la società Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. risulta essere dotata della professionalità e competenza tecnica sopra richiamate;

Ritenuto di incaricare l'ing. Francesco Martino della direzione lavori e degli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione rifiuti previsti dal decreto legislativo n. 22/1999 e successive modificazioni;

Visto il quadro per l'importo complessivo del servizio di L. 135.000.000 (€ 69.721,68) di cui L. 81.888.621 (€ 42.291,94) per lavori e L. 53.111.379 (€ 27.429,73), il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico:

	Lire
Attività di raccolta	81.888.621
Totale importo dei lavori a base d'asta	81.888.621
I.V.A. sui lavori al 10%	8.188.862
Spese tecniche	4.094.431
I.V.A. per spese tecniche al 10%	818.886
Oneri per trasporto alghe	26.017.680
I.V.A. su trasporto al 20%	2.601.768
Lavori in economia e imprevisti	11.389.752
Totale somme a disposizione	53.111.379
TOTALE PERIZIA	135.000.000

Vista la nota agli atti dell'ufficio redatta dalla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. con cui la società dichiara di essere disponibile ad assumere il servizio alle condizioni indicate nella perizia in oggetto;

Visto lo schema di contratto tra il commissario e la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «*B*»;

Visto il parere favorevole in linea tecnica espresso dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. numeri 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la perizia per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto «Interventi relativi alla laguna di Levante - giugno 2001 - Secondo turno», allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*»;

2. Di approvare il quadro economico per l'importo complessivo del servizio L. 135.000.000 (€ 69.721,68) di cui L. 81.888.621 (€ 42.291,94) per lavori e L. 53.111.379 (€ 27.429,73), il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico:

	Lire
Attività di raccolta	81.888.621
Totale importo dei lavori a base d'asta	81.888.621
I.V.A. sui lavori al 10%	8.188.862
Spese tecniche	4.094.431
I.V.A. per spese tecniche al 10%	818.886
Oneri per trasporto alghe	26.017.680
I.V.A. su trasporto al 10%	2.601.768
Lavori in economia e imprevisti	11.389.752
Totale somme a disposizione	53.111.379
TOTALE PERIZIA	135.000.000

3. Di affidare a trattativa privata alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., con sede in Orbetello, via Leopardi n. 9, la prestazione dei servizi relativi alla raccolta delle masse algali, guida degli automezzi commissariali per il relativo trasporto e stoccaggio provvisorio in località Patanella, secondo le modalità e le condizioni di cui allo schema di contratto per l'importo di L. 81.888.621 oltre I.V.A. al 10%.

4. Di approvare lo schema di contratto tra il commissario e la Società allegata sotto la lettera «*B*» alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale.

5. Affidare la direzione e la contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino.

6. Di affidare inoltre all'ing. Francesco Martino tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione e dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dal decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni.

7. Di imputare gli oneri di cui al punto 2) ai fondi stanziati con ordinanze D.P.C. n. 2975/99 e 3097/00.

8. Di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'ing. Martino, alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 31 maggio 2001

Il vice-commissario: GINANNESCHI

01A9044

ORDINANZA 31 maggio 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di Ponente - Giugno 2001. Secondo turno. (Ordinanza n. F/1011).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/857 dell'8 maggio 2000 con la quale viene affidato l'incarico professionale al dott. ing. Francesco Martino per attività di assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna;

Richiamato il piano strutturale per il recupero della laguna di Orbetello, approvato con ordinanza n. F/703 del 2 agosto 1999;

Richiamata la nota del 31 marzo 2001 con cui il dott. Lenzi sottolinea l'esigenza di avviare l'attività di rimozione delle biomasse algali nella laguna di Ponente;

Richiamato il rapporto del 27 aprile 2001 agli atti dell'ufficio, in cui il dott. Lenzi, in collaborazione con l'attuale gestione commissariale evidenzia un nuovo cambiamento dell'assetto vegetazionale che, attraverso l'eutrofizzazione imputabile ai nutrienti, produce un forte sviluppo macroalgale;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/992 del 20 aprile 2001 con cui è stata approvata la perizia per la «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello - Interventi relativi alla laguna di Ponente - aprile 2001;

Considerato che l'improvviso incremento termico può determinare un brusco innalzamento della soglia di rischio ambientale, per evitare il quale risulta indispensabile incrementare le attività di raccolta instaurando un doppio turno di raccolta nella zona di laguna già interessata dalla raccolta;

Vista la perizia elaborata dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto la «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello - Interventi relativi alla laguna di Ponente - giugno 2001 - secondo turno», allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*» come parte integrante e sostanziale;

Preso atto che l'obiettivo minimo contrattuale di raccolta che si intende perseguire è pari a circa 1200 tonnellate di alghe da avviare allo stoccaggio provvisorio;

Considerato che il vice commissario, con ordinanze n. F/546 del 19 gennaio 1999 e n. F/577 del 16 marzo 1999, ha acquistato mezzi idonei al trasporto delle alghe;

Dato atto che, per quanto attiene al trasporto, il vice commissario può quindi provvedere direttamente con i mezzi di sua proprietà attribuendo alla medesima impresa affidataria del servizio di raccolta, anche il servizio di guida e gestione del mezzo;

Richiamata la nota della amministrazione provinciale di Grosseto del 22 ottobre 1999 agli atti dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo della iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti;

Considerata la necessità e l'urgenza di attivare immediatamente la prestazione di servizi per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello, ricorrendo alle prestazioni di una ditta dotata della necessaria professionalità nonché di personale idoneo per la conduzione dei mezzi in disponibilità del commissario;

Evidenziato che con la citata ordinanza commissariale n. F/992 del 20 aprile 2001 è stata affidata l'esecuzione alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l.;

Considerato che la società Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. risulta essere dotata della professionalità e competenza tecnica sopra richiamate;

Ritenuto di incaricare l'ing. Francesco Martino della direzione lavori e degli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione rifiuti previsti dal decreto legislativo n. 22/1999 e successive modificazioni;

Visto il quadro per l'importo complessivo del servizio di L. 160.000.000 (€ 82.633,10) di cui

L. 103.453.304 (€ 53.429,17) per lavori e L. 56.546.696 (€ 27.429,73), il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico:

	Lire
Attività di raccolta	103.453.304
Totale importo dei lavori a base d'asta	103.453.304
I.V.A. sui lavori al 10%	10.345.330
Spese tecniche complessive	5.172.665
I.V.A. per spese tecniche al 10%	1.034.533
Oneri per trasporto alghe	26.017.680
I.V.A. su trasporto al 10%	2.601.768
Lavori in economia e imprevisti	11.374.720
Totale somme a disposizione	56.546.696
TOTALE PERIZIA ...	160.000.000

Vista la nota agli atti dell'ufficio redatta dalla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. con cui la società dichiara di essere disponibile ad assumere il servizio alle condizioni indicate nella perizia in oggetto;

Visto lo schema di contratto tra il commissario e la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «*B*»;

Visto il parere favorevole in linea tecnica espresso dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/00 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la perizia per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto «Interventi relativi alla laguna di ponente - giugno 2001 - secondo turno», allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*».

2. Di approvare il quadro economico per l'importo complessivo del servizio L. 160.000.000 (€ 82.633,10) di cui L.103.453.304 (€ 53.429,17) per lavori e L. 56.546.696 (€ 27.429,73), il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico:

	Lire
Attività di raccolta	103.453.304
Totale importo dei lavori a base d'asta	103.453.304
I.V.A. sui lavori al 10%	10.345.330
Spese tecniche complessive	5.172.665
I.V.A. per spese tecniche al 10%	1.034.533
Oneri per trasporto alghe	26.017.680
I.V.A. su trasporto al 10%	2.601.768
Lavori in economia e imprevisti	11.374.720
Totale somme a disposizione	56.546.696
TOTALE PERIZIA ...	160.000.000

3. Di affidare a trattativa privata alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., con sede in Orbetello, via Leopardi n. 9, la prestazione dei servizi relativi alla raccolta delle masse algali, guida degli automezzi commissariali per il relativo trasporto e stoccaggio provvisorio in località Patanella, secondo le modalità e le condizioni di cui allo schema di contratto per l'importo di L. 103.453.304 oltre I.V.A. al 10%.

4. Di approvare lo schema di contratto tra il commissario e la Società allegata sotto la lettera «B» alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;

5. Affidare la direzione e la contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino.

6. Di affidare inoltre all'ing. Francesco Martino tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione e dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dal decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni.

7. Di imputare gli oneri di cui al punto 2) ai fondi stanziati con ordinanze D.P.C. n. 2975/99 e 3097/00.

8. Di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'ing. Martino, alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 31 maggio 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A9045

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 26 luglio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, sull'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, emanato con decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1994, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la proposta di modifica dell'art. 27, comma 3, dello statuto approvata dal senato accademico nella seduta del 9 aprile 2001;

Espletata la procedura di revisione statutaria prevista dall'art. 67 dello statuto, conclusasi con la delibera del senato accademico del 4 giugno 2001;

Vista la nota rettorale dell'11 giugno 2001, prot. n. 13579, con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, si trasmetteva al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la suddetta proposta di modifica approvata dal senato accademico;

Vista la nota ministeriale del 18 agosto 2001 prot. n. 1997, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunicava di non avere osservazioni da formulare in merito alla proposta di modifica dell'articolo 27, comma 3, dello statuto dell'Università di Siena trasmessa con la sopracitata nota rettorale;

Ritenuto pertanto di procedere alla modifica dello statuto di Ateneo sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 27 dello statuto dell'Università degli studi di Siena è modificato come segue:

a) al comma 3 dell'art. 27 dopo il periodo «Il presidente del comitato per la didattica è scelto tra i ...» e dopo «... di ruolo appartenenti al comitato ed è eletto da tutti i membri del comitato stesso», anziché la parola «professori», leggasi «docenti».

Art. 2.

1. In applicazione dell'art. 1 del presente decreto, il nuovo testo dell'art. 27 dello statuto di Ateneo risulta il seguente:

«Art. 27. — 1. Il comitato per la didattica è disciplinato dal regolamento didattico di ateneo di attuazione del decreto ministeriale n. 509/1999.

2. I comitati per la didattica durano in carica tre anni.

3. Il presidente del comitato per la didattica è scelto tra i docenti di ruolo appartenenti al comitato ed è eletto da tutti i membri del comitato stesso».

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Università degli studi di Siena.

Siena, 26 luglio 2001

Il rettore: TOSI

01A9217

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di medaglie di bronzo

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile agli enti e alle persone sottoindicate:

al comando provinciale Carabinieri di Cagliari, con la seguente motivazione:

«Le compagnie Carabinieri di Cagliari, Iglesias e San Vito, dando prova di esemplare efficienza e radicato senso civico, con la corale partecipazione di tutti i propri militari, prestavano tempestivo soccorso e assistenza in occasione di violento nubifragio che provocava la morte di due persone e gravi danni a case e colture, contribuendo con protratto e generoso impegno al ripristino delle normali condizioni di vita della comunità. Per la mirabile dedizione ed il profondo senso di umanità di abnegazione riscuotevano l'unanime e riconoscente plauso delle popolazioni, 12-19 novembre 1999 - Cagliari»;

al coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato con la seguente motivazione:

«In occasione del crollo di una palazzina che aveva provocato numerose vittime, il personale tutto accorreva prontamente sul luogo del disastro prodigandosi, con encomiabile slancio ed eccezionale spirito di abnegazione, nelle operazioni di soccorso, dando prova di grande generosità ed elette virtù civiche, 11-15 novembre 1999 - Foggia»;

al vicebrigadiere dei Carabinieri Mauro Raffo, con la seguente motivazione:

«In occasione di violento nubifragio che provocava lo straripamento del torrente Sturla e numerosi allagamenti in città, esponendosi a gravissimo rischio, unitamente ad altri militari, riusciva a trarre in salvo una donna e due bambini rifugiatisi sul tetto di un capanno attiguo all'abitazione già sommersa dalle acque. Chiaro esempio di elette virtù civiche e generosa solidarietà umana, 23 ottobre 1999 - Genova»;

all'appuntato dei Carabinieri Giovanni Riga, con la seguente motivazione:

«In occasione di violento nubifragio che provocava lo straripamento del torrente Sturla e numerosi allagamenti in città, esponendosi a gravissimo rischio, unitamente ad altri militari, riusciva a trarre in salvo una donna e due bambini rifugiatisi sul tetto di un capanno attiguo all'abitazione già sommersa dalle acque. Chiaro esempio di elette virtù civiche e generosa solidarietà umana, 23 ottobre 1999 - Genova»;

al carabiniere ausiliario Stefano Fruttino, con la seguente motivazione:

«In occasione di violento nubifragio che provocava lo straripamento del torrente Sturla e numerosi allagamenti in città, esponendosi a gravissimo rischio, unitamente ad altri militari, riusciva a trarre in salvo una donna e due bambini rifugiatisi sul tetto di un capanno attiguo all'abitazione già sommersa dalle acque. Chiaro esempio di elette virtù civiche e generosa solidarietà umana 23 ottobre 1999 - Genova»;

al carabiniere ausiliario Umile Arcuri, con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, raggiunto senza indugio il ciglio di un viadotto, riusciva, con l'aiuto di altro animoso, ad afferrare appena in tempo per un braccio ed a trarre in salvo un uomo in procinto di lanciarsi nel vuoto a scopo suicida. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere, 10 aprile 2000 - Cosenza»;

al sig. Salvatore Saponangelo con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, raggiunto senza indugio il ciglio di un viadotto, riusciva, con l'aiuto di un militare, ad afferrare appena in tempo per un braccio ed a trarre in salvo un uomo in procinto di lanciarsi nel vuoto a scopo suicida. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune altruismo, 10 aprile 2000 - Cosenza»;

al carabiniere ausiliario Mattia Giusti, con la seguente motivazione:

«In occasione di violento nubifragio che provocava lo straripamento del torrente Sturla e numerosi allagamenti in città, esponendosi a gravissimo rischio, unitamente ad altri militari, riusciva a trarre in salvo una donna e due bambini rifugiatisi sul tetto di un capanno attiguo all'abitazione già sommersa dalle acque. Chiaro esempio di elette virtù civiche e generosa solidarietà umana, 23 ottobre 1999 - Genova».

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

al vice brigadiere della Guardia di finanza Giuseppe De Luca, con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con ferma determinazione ed insigne coraggio, si poneva all'inseguimento di due malviventi, con la minaccia di un fucile a canne mozze avevano sottratto la pistola di ordinanza ad un agente di Polizia municipale, consentendo la loro cattura. Nobile esempio di grande ardimento e non comune senso del dovere, 15 febbraio 2000 - Messina»;

all'appuntato dei Carabinieri Gioacchino Chiavetta, con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si introduceva in un'abitazione in fiamme traendo in salvo un uomo privo di sensi che, colto da crisi depressiva, aveva provocato l'incendio a scopo suicida. Unitamente ad altro militare, reiterava l'intervento portando all'esterno una bombola di gas surriscaldata, scongiurando così un grave disastro. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere, 4 giugno 2000 - Capoterra (Cagliari)».

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile al comune e alle persone sottoindicate:

al comune di Gonnosfanadica (Cagliari), con la seguente motivazione:

«Durante l'ultimo conflitto mondiale, in seguito ad un violentissimo bombardamento alleato che provocò numerose vittime e danni all'abitato la popolazione tutta si adoperò instancabilmente nel soccorso delle vittime, affrontando poi, con grande spirito di sacrificio, l'opera di ricostruzzione, 17 febbraio 1943 - Gonnosfanadica»;

all'appuntato della Guardia di finanza Mauro Bulegato, con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed umana solidarietà, si immergeva nele acque di un canale per trarre in salvo una donna rimasta bloccata nella propria autovettura, in procinto di essere inghiottita dalla melma, 23 novembre 2000 - Trivignano».

01A9049-9048-9047

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 agosto 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9090
Yen giapponese	109,18
Corona danese	7,4443
Lira Sterlina	0,63070
Corona svedese	9,3829
Franco svizzero	1,5194
Corona islandese	90,21
Corona norvegese	8,0830
Lev bulgaro	1,9477
Lira cipriota	0,57274
Corona ceca	34,182
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,95
Litas lituano	3,6344
Lat lettone	0,5654
Lira maltese	0,4059
Zloty polacco	3,8644
Leu romeno	27149
Tallero sloveno	219,6478
Corona slovacca	43,290
Lira turca	1300000
Dollaro australiano	1,7231
Dollaro canadese	1,4009
Dollaro di Hong Kong	7,0900
Dollaro neozelandese	2,0761
Dollaro di Singapore	1,5894
Won sudcoreano	1159,88
Rand sudafricano	7,6242

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A9545

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paludrine»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 267 del 10 maggio 2001

Specialità medicinale: PALUDRINE - 100 compresse 100 mg - A.I.C. n. 028278012.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Società: Astrazeneca UK Limited Alderley Park Macclesfield - Cheshire (Gran Bretagna).

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Paludrine», 100 compresse 100 mg - A.I.C. n. 028278012, prodotti anteriormente al 20 maggio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 506 del 12 aprile 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 16 maggio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9402

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Photofrin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 470 del 12 luglio 2001

Medicinale: PHOTOFRIN.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta ditta.

Titolare A.I.C.: QLT Pharmaceuticals (Europe) B.V., con sede legale e domicilio fiscale in 6131 JJ Sittard, Engelenkampastraat n. 72, Olanda (NL).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica degli stampati. I nuovi stampati, corretti ed approvati, sono allegati al presente provvedimento. Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028928012 - «15 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 028928024 - «75 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9401

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reticus»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 206/D122 del 10 agosto 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

RETICUS: crema 0,1% 30g, A.I.C. n. 022668 026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmila farmaceutici Milano S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A9400

REGIONE UMBRIA

Decadenza della società immobiliare «Vesuviana Nuova S.r.l.» dalla concessione di acqua termominerale Fonti di Tiberio in comune di Castel Viscardo.

Con determinazione dirigenziale del 29 giugno 2001, n. 5848, la società immobiliare «Vesuviana Nuova S.r.l.», è stata dichiarata Fonti di Tiberio in comune di Castel Viscardo rilasciata con decreto della giunta regionale n. 9542 del 24 dicembre 1996.

01A9046

COMUNE DI PORTO VIRO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Porto Viro (provincia di Rovigo) ha adottato il 29 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di confermare la detrazione per abitazione principale e sue pertinenze in L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2) di determinare, per l'abitazione principale e sue pertinenze, le seguenti maggiori detrazioni in relazione a particolari situazioni di carattere sociale:

persone titolari di solo reddito di pensione integrata al minimo dell'I.N.P.S o invalidità (con importo non superiore alla pensione integrata al minimo dell'I.N.P.S.) e di quello relativo alla unità immobiliare e relative pertinenze adibite ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale - detrazione per L. 320.000;

persone sole titolari di solo reddito riferito a lavoratore dipendente di importo annuo (riferito all'anno precedente) non superiore a L. 16.000.000 e a L. 12.000.000 se derivante da solo reddito di impresa o professione o, comunque da attività autonoma - detrazione per L. 270.000;

nucleo familiare composto da più persone con reddito annuo complessivo (riferito all'anno precedente) inferiore a L. 12.000.000 per ogni componente. Per la determinazione del reddito complessivo familiare si computano i redditi di tutti i conviventi e per la determinazione del tetto massimo di reddito si computano tutti i componenti, anche se privi di reddito - detrazione per L. 270.000.

(Omissis).

Avvertenza: la presente deliberazione integra quella del 26 febbraio 2001 già pubblicata nel supplemento ordinario n. 122 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2001, pag. 93, seconda colonna.

01A9342

COMUNE DI SPINONE AL LAGO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Spinone al Lago (provincia di Bergamo) ha adottato il 14 giugno 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di rettificare, nell'esercizio del potere di autotutela, il primo punto del dispositivo della deliberazione della giunta comunale n. 25/2001 limitatamente al punto in cui fissa al 7,5 per mille l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale assoggettati all'imposta;

2) di dare atto che per gli immobili diversi da abitazione principale l'aliquota si intende fissata al sette per mille.

(Omissis).

Avvertenza: la presente deliberazione rettifica quella dell'8 febbraio 2001, già pubblicata nel supplemento ordinario n. 107 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, pag. 69, seconda colonna.

01A9341

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651199/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.